

TORNATA DEL 16 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Istanza del deputato Longo per l'esame di un progetto di legge.* — *Congedi.* — *Dichiarazioni di voto.* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice penale e per l'abolizione della pena di morte* — *Approvazione dei voti motivati dal deputato Panattoni, dai deputati Bargoni e Polti, e dal deputato Giorgini, dopo adesione del Ministero e della Commissione* — *Articolo 7 del deputato Crispi* — *Osservazioni del ministro per l'interno, Lanza, e dei deputati Pisanelli, relatore, e Massei* — *È approvato con modificazione del Ministero* — *Votazione, con pubblicazione dei nomi, ed approvazione dell'intero schema di legge.* — *Relazione sui progetti di legge: Soppressione di commissariati di leva; Bilancio dei lavori pubblici: Maggiori spese sopra i bilanci del 1860 e 1861.* — *Interpellanza del deputato Macchi circa il decreto che regola i rapporti tra la Guardia nazionale e le truppe di linea* — *Spiegazioni dei ministri per l'interno e per la guerra, Petitti.* — *Interpellanza del deputato Guerrieri Anselmo intorno ai fatti che avvengono sulle rive del Rio della Plata, e risposta del ministro per gli affari esteri, La Marmora* — *Osservazioni del deputato Mancini.* — *Votazione ed approvazione del progetto di legge per la vendita e permuta di alcuni beni demaniali.* — *Discussione del disegno di legge per assegno ai sigarai della manifattura di Firenze, licenziati* — *I deputati Mordini e Fenzi sostengono le modificazioni della Commissione, che sono contrastate dai deputati Capone e Sanguinetti, e dal ministro per le finanze, Sella* — *Chiusura della discussione.* — *Avvertenza del presidente circa l'ordine della discussione da farsi del progetto di legge per il riordinamento delle ferrovie del regno* — *Osservazioni dei deputati Torrigiani, Capone e Pisanelli.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10619. Ventrella Gaetano ed altri cinque padri delle scuole pie di Ruvo, in Puglia, uniformandosi alla legge del progresso umano, pregano la Camera di voler decretare la soppressione di tutte le corporazioni religiose.

10620. Il presidente della Società del circolo patrio di Crema comunica l'estratto della deliberazione presa nell'adunanza tenutasi il 1° del corrente mese in favore della soppressione di tutti gli ordini religiosi.

10621. Settecentosessantasei cittadini di Bologna e varii altri di San Michele Arcangelo e San Panerazio a Cetica supplicano la Camera a non accogliere la proposta soppressione delle corporazioni religiose.

10622. La Giunta municipale di Celano, provincia d'Aquila, fa istanza perchè si proceda a nuovi studi intorno alla linea ferroviaria decretata colla legge 21 agosto 1862 e relativamente al passaggio degli Apennini:

10623. Il sindaco ed i consiglieri del comune di Casalenda nella provincia di Molise domandano la costruzione della linea ferroviaria Benevento-Campobasso-Termoli.

16624. Boerio Giovanni Battista di Oneglia, fuiriere nel 10° reggimento artiglieria di campagna, ricorre alla Camera per ottenere il pagamento degli interessi di cedole al portatore (debito 1849) che gli venne ricusato dal Ministero delle finanze, per la circostanza di non avere in tempo utile il suo fratello Antonio, affetto da demenza, richiesto il cambio dei titoli medesimi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'ingegnere ispettore Rovere fa omaggio alla Camera d'un suo stampato intitolato: *Osservazioni in risposta ad un opuscolo pubblicato sul riordinamento ed ampliamento delle reti ferroviarie del regno*, copie 450.

LONGO. Nella tornata di ieri l'onorevole ministro dell'interno presentò a nome del ministro della marina un disegno di legge riguardante le pensioni degli ufficiali ed altri impiegati assimilati ai gradi militari dell'armata; ed è quel medesimo disegno di legge che la

TORNATA DEL 16 MARZO

Camera aveva già votato nella tornata del 22 dell'ultimo gennaio, che portato innanzi al Senato è stato da quell'assemblea adottato con qualche modificazione, e che in conseguenza deve essere riveduto nuovamente da noi.

Il ministro dell'interno domandò pure che fosse trasmesso codesto disegno di legge alla stessa Commissione che già riferì l'altra volta sul medesimo.

Ora io mi permetto di far osservare, ciò che non ho potuto far ieri perchè mancai alla Camera per causa di malattia, che la Commissione a cui vorrebbe il signor ministro che fosse mandato questo disegno di legge non si potrebbe comporre attualmente che di quattro soli membri, essendo assenti gli altri cinque che costituivano la Commissione, cioè i signori D'Ayala, Sirtori, Bixio, Ferracciù, e Berti-Pichat.

La Camera ben vede, che non sarebbe possibile alla minoranza della Commissione di esaminare di nuovo quel progetto di legge come venne modificato dal Senato, e che dovrebbe il medesimo invece essere mandato agli uffici onde l'esaminassero e nominassero altri commissari, conformandosi, così facendo, al nostro regolamento.

PRESIDENTE. Se mancano cinque membri della Commissione, non c'è altro mezzo che mandare questo progetto di legge agli uffici, con l'avvertenza che gli uffici provveggano o per la nomina d'una nuova Commissione, o per la surrogazione dei cinque membri mancanti.

LONGO. Era mio dovere di far presente la situazione della cosa alla Camera; del resto la Camera provvederà.

SANGUINETTI. I membri di questa Commissione che mancano non hanno cessato d'essere deputati, sono membri che non si trovano presentemente in Torino; quindi il progetto di legge di cui è questione deve trasmettersi alla Commissione, ed aspettare che la medesima si riunisca od altrimenti mandare il progetto agli uffici, perchè una nuova Commissione sia nominata, ma mandarlo agli uffici perchè si faccia la nomina dei commissari mancanti è cosa contraria al regolamento.

PRESIDENTE. Io non ho inteso di limitar nulla.

MASSARI. Scusi il signor presidente, la Camera ha già preso una decisione a questo riguardo perchè non avendo fatto nessuna obiezione alla formola del presidente, vale a dire avendo egli dichiarato che se non c'erano opposizioni si intendeva che la legge fosse rimandata all'esame della Commissione che l'aveva già esaminata la prima volta, e nessuno essendosi opposto, la questione è già pregiudicata. Farò poi osservare all'onorevole preopinante che prima di tutto c'è tempo ad avvertire gli onorevoli colleghi che fanno parte di quella Commissione, e che si trovano assenti, invitandoli a recarsi al loro posto. In secondo luogo se le modificazioni dal Senato introdotte nella legge di cui si parla fossero modificazioni di principio, e tali da dar luogo a gravi discussioni, allora comprenderei il rispettabile scrupolo dell'onorevole Longo, ma siccome

non si tratta che di una lievissima modificazione che l'altro ramo del potere legislativo ha creduto di dover arrecare a quel progetto di legge la cui approvazione è cosa molto urgente, così non credo sia il caso di avere scrupoli e convenga lasciare le cose come stanno, vale a dire che quella Commissione sia convocata mandando a chiamare i deputati assenti, e nell'ipotesi eziandio che tutti non rispondessero all'appello, bastano, a mio avviso, i commissari presenti onde potere adempiere largamente e con piena coscienza al compito loro affidato.

Prego quindi l'onorevole Longo a desistere da qualunque istanza a questo proposito.

LONGO. Io non ho chiesto la parola per portare alcun inciampo, come suppone l'onorevole Massari, alle deliberazioni e ai lavori della Camera, soprattutto in momenti di tanta urgenza di affari, ma volli soltanto, lo ripeto ancora, far osservare quale era lo stato delle cose, ed avvertire che erano presenti soli quattro membri di quella Commissione. Dei cinque che mancano uno sta in Sicilia e l'altro in Sardegna, quindi sarà impossibile averli con noi, e a maggior ragione perchè siamo stretti dal tempo.

Nè è già che i quattro commissari presenti non vogliono fare ciò che la Camera ha deliberato ieri: essi son sempre agli ordini della Camera; e soltanto soggiungo all'onorevole Massari, che la Camera può disfare oggi ciò che fece ieri, e ch'io chiedendo la parola mi sono in certo qual modo appellato dalla Camera non bene informata ieri alla Camera meglio informata oggi.

PRESIDENTE. La questione non è di diritto, è di fatto. Sta bene che la Commissione era incaricata secondo il voto della Camera dell'esame di questo progetto di legge, ma quando i membri componenti la Commissione non vi sono, bisogna pur provvedere.

L'onorevole Longo osservò che non vi è il numero richiesto dei commissari; conseguentemente quando la questione è stata sollevata, non esistendovi il richiesto numero, non si può mantenere viva, per così dire, quella Commissione che in fine dei conti non esiste. Deve perciò il progetto in questione esser mandato agli uffici onde essi provvedano all'emergenza. Gli uffici poi nomineranno una Commissione nuova, o penseranno a surrogare quelli che mancano.

L'incidente non ha altro seguito.

DIANI. Ho presentato, or son pochi giorni, una petizione della colonia italiana in Alessandria d'Egitto. Dimandano gl'italiani là residenti che la Camera dei deputati inviti il Governo del re a proporre leggi e adottare misure amministrative che meglio tutelino gl'interessi di quella importante colonia.

Domanderei che questa petizione, la quale porta il numero 10612, fosse dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi, assente per cagione di malattia che lo ha impedito di prendere parte alla votazione del progetto di legge per l'abolizione della pena di morte, chiede un congedo di giorni dieci.

Il deputato Morosoli dovendo per affari urgentissimi di famiglia assentarsi da Torino, chiede un congedo di giorni quindici.

Il deputato Ruschi, dovendo per affari di famiglia assentarsi da Torino, chiede anch'egli un congedo di giorni quindici.

(Questi congedi sono accordati.)

Il deputato Brunetti scrive in data d'oggi che per cagione di malattia non può trovarsi alla Camera.

Il deputato Minghelli-Vaini scrive che per cagione di salute non potè trovarsi alla Camera quando si votò sull'abolizione della pena di morte, e che se si fosse trovato presente avrebbe risposto sì.

Il deputato Mosca scrive invece che se si fosse trovato presente alla votazione sull'abolizione della pena di morte, avrebbe dato il suo voto contrario alla proposta.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLE
PROVINCIE TOSCANE DEL CODICE PENALE, E PER
L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

Gli articoli del progetto furono tutti votati. Debbo però avvertire come la Commissione, secondo l'autorità che le dà l'articolo 52 del regolamento, ha presentate queste due leggiere modificazioni da portarsi agli articoli 3 e 4, onde coordinarle colle deliberazioni anteriori. Dove è detto: *Fino a nuove disposizioni nelle provincie toscane la pena dei lavori forzati a vita sarà, ecc.*, bisogna surrogare alle parole *dei lavori forzati a vita* le parole *della reclusione cellulare perpetua*; e ciò onde mettere in armonia questa parte con quanto si è deliberato all'articolo 2.

Poi dove nel successivo articolo 4 si è detto: « il Codice penale pubblicato in Toscana nel 20 giugno 1853, e il regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno sono abrogati, » bisogna aggiungere: *e tutte le altre leggi e disposizioni sulla materia contemplate nel nuovo Codice.*

Debbo annunziare che è stato presentato dall'onorevole Crispi un articolo addizionale del tenore seguente:

« È stanziato nel bilancio del 1865 del Ministero dell'interno la somma di un milione di lire, da iscriversi sul bilancio del 1865, per la costruzione di un carcere pei condannati alla reclusione cellulare perpetua. »

Del resto ricorda la Camera come si abbia a deliberare tuttavia sopra due ordini del giorno, uno dell'onorevole Panattoni del tenore seguente:

« Il Governo del Re è invitato a completare gli studi già iniziati ed a presentare in una delle prossime Sessioni il progetto del nuovo Codice penale e del nuovo Codice di procedura penale. »

L'altro degli onorevoli deputati Bargoni e Poiti:

« La Camera invita il Ministero a provvedere, nell'occasione dell'unificazione legislativa, all'uniformità delle tariffe per le indennità e competenze dei periti assunti al servizio della giustizia penale, riformandole nel modo più conveniente e decoroso, e passa all'ordine del giorno. »

Sel'onorevole Panattoni intendesse di svolgere adesso il suo ordine del giorno ne ha facoltà.

PANATTONI. Io spero non ingannarmi, signori, ritenendo che il mio ordine del giorno abbia una opportunità tanto evidente da bastare poche parole per svolgerlo e sostenerlo.

Il Codice penale ora vigente era già stato sottoposto a revisione fin dal Ministero Ricasoli. Il guardasigilli Miglietti prese a studiare la materia penale, e preparò una riforma del Codice, la quale credo fosse persino presentata al Senato. Successivamente il Ministero Minghetti, e segnatamente l'onorevole guardasigilli Pisanelli, si occupò di una completa riforma, e così egualmente riassunse in esame la presente materia e preparò il primo libro del nuovo Codice penale. Quando si trattò di unificare il sistema legislativo, anche l'attuale onorevolissimo guardasigilli dichiarò che egli non proponeva l'estensione del Codice penale sardo alla Toscana, perocchè erano già sotto studio i progetti relativi; e riteneva che dovesse, pel regno d'Italia, presto rendersi completa la riforma delle leggi anche per le materie penali.

Ora il mio ordine del giorno si rannoda con cotesti antecedenti.

Poco mi occorre dire del Codice di procedura penale; poichè voi stessi, o signori, avete nel precedente schema di legge deliberato che nel Codice di procedura penale abbiano ad insinuarsi vari temperamenti che furono di già presagiti, e dei quali rese conto la Commissione che ne era incaricata.

Unicamente avvertirò che tra le materie, che meritano un esame profondo nel Codice di procedura penale, avviene una da cui molto dipende l'applicazione della legge penale: essa sta nel titolo relativo alla posizione della questione ed al modo con cui i giurati debbono adempiere il loro incarico.

Voi avete udito, o signori, quale peso, e meritamente, si dia all'incarico che la legge affida ai giurati.

Ora è una grave questione, che vuole essere esaminata da chi avrà la missione di compilare un Codice di procedura penale definitivo, il vedere dove giunga la missione dei giurati, dove cominci quella dei magistrati.

Evidentemente i primi Codici penali di procedura peccavano in questo: che essi stabilivano la posizione della questione sul delitto in un modo complesso.

La questione complessa nella materia penale è tal cosa che non esprime distintamente gli elementi materiali, morali e giuridici; essa inoltre vince la capacità dei giurati, ed anzi può sovente dar luogo a discrepanze e ad errori lamentabili.

Ma come mai la questione si scioglierà, affinchè i

TORNATA DEL 16 MARZO

giurati sappiano quello che constatano ed i giudici decidano poi su gli estremi del delitto e sulla pena? Quante saranno le parti in cui la questione potrà sciogliersi, e dove esse finiranno per dar luogo, non ad apprezzamenti di convinzione, ma al giudizio dei magistrati?

Voi vedete, signori, che gravi difficoltà sono queste! Non è mia intenzione ora di approfondirle, anzi mi basta indicarle: esse però vogliono essere ben risolte nel nuovo procedimento penale. Certo è che vi sono delitti di natura tanto complessa, giuridici e difficili a constatarsi in loro stessi, che il domandare a un giurato se un tale sia colpevole di simili delitti è domandargli pressochè un'incognita. E voglio augurarmi che chi studierà la materia, anche senza cadere in quella intemperanza per cui si sono poste talvolta migliaia di questioni ai giurati, troverà un modo per cui si pongano le questioni sulle circostanze elementari distintamente, e siano formulate in guisa che la coscienza degli uomini non togati esprima il suo verdetto unicamente sul fatto. Ma, quando siano esattamente raccolti gli elementi del fatto, il pronunziare la definizione sul diritto, e giudicare della imputabilità giuridica, sono prerogative che appartengono tutte intiere ai magistrati, i quali mi duole che nell'ordinamento attuale sieno astanti quasi passivi, e di non altro incaricati che della pedissequa funzione di applicare la pena.

Ciò detto, passo addirittura al Codice penale. Ed oltre tutti quegli antecedenti che ho accennati poc'anzi, e che mostrano l'avviamento alla riforma penale, mi piace ricordarne dei più freschi e palpitanti, quelli cioè che si sono manifestati nell'attuale discussione.

In essa noi siamo andati d'accordo, che bisogna tutto sacrificare al desiderio dell'unificazione. È per questo motivo che sebbene l'onorevole guardasigilli non ci avesse proposto di adottare il Codice penale sardo, i toscani aderendo in complesso alla proposta, ove entrava l'abolizione della pena di morte, accettarono l'estensione del Codice medesimo ed abbandonarono il proprio. Ma dacchè si è veduto, e ripetutamente fu dichiarato, che in quel Codice vi è tuttavia qualche cosa da fare, qualche miglioramento da introdurre, bisogna deliberare di porre mano all'opera. Nè deve alcuno lamentarsene; nè bisogna credere che questo sia un esautorare la legge. Anche i Codici delle altre nazioni contengono difetti eguali, ed è comune il desiderio e grande l'interesse della scienza, che ad essi si ponga riparo. Noi particolarmente, poichè ponemmo mano all'opera unificatrice, abbiamo il debito di compiere presto tutti i possibili miglioramenti.

Quindi senza indicare, perchè uscirei dalla sobrietà del mio intuito, senza indicare quali e quante riforme il Codice penale sardo desideri, mi riporterò a quanto si è detto nella discussione tuttora pendente per accennare che tali riforme occorrono, e non sono indifferenti.

La discussione tenutasi ieri attesta essa stessa che vi è qualche cosa da raccogliere in ciò che venne fatto per modificare l'applicazione del Codice penale sardo

nelle provincie meridionali. Giova non tornare su quella vivace discussione: ma niuno negherebbe che il decreto luogotenenziale del 1861 contenga alcune disposizioni che meriterebbero di essere estese. Noi, venuti dalle provincie toscane, non tacemmo ieri, altrochè per la fiducia di pervenire alla uniformità ed al perfezionamento delle leggi penali.

Ora se tutto questo è come io dissi, spero che il desiderio da me espresso nell'*ordine del giorno* stato letto dall'onorevole presidente, corrisponda nè più nè meno alla necessità del momento, e combaci esattamente con quel tanto che è stato accennato dai colleghi più competenti anche in questa solenne occasione. Io dirò di più, anche il progetto in parte stampato per il nuovo Codice penale conteneva l'abolizione della pena di morte; sicchè, qualunque sia l'evento della nostra discussione, è bene che si sappia esservi stata persino la iniziativa ministeriale, e non potersi deludere una riforma di cui esistono caparre tanto solenni. Frattanto, se come alcuni dicevano, l'abolizione della pena di morte obbliga a riandare un poco più profondamente la scala penale; se come altri opportunamente dicevano, la pena dei lavori forzati, qual essa era contemplata dal Codice penale sardo, non può lungamente sussistere; e se, da un altro lato noi dobbiamo transigere coll'attualità, perchè tutto non può farsi nel medesimo istante: dobbiamo ad ogni modo confessare che possibilmente la via del progresso non va chiusa, che il meglio una volta additato, diventa necessario, e bisogna che sia raggiunto. La conseguenza quindi è che il nuovo Codice penale dia occasione anche al migliore studio della scala penale combinata coll'abolizione della pena di morte. Io voglio sperare che il voto nostro di ieri l'altro non debba eludersi, e ritengo che si riduca alla pratica. Ma ove coscienze timorose o prone alle abitudini, od intelletti non per anche abbastanza istruiti della materia, non consentano fin d'oggi alla preponderanza del nostro voto: l'esame, e la discussione del nuovo Codice penale, sarà per lo meno un eroico rimedio a cotesta oscillazione delle opinioni; e così noi potremo avere in un modo od in un altro quel compimento del sistema penale che ci auguriamo.

Io ho dichiarato di voler essere breve, ho detto che confidava nell'utilità evidentissima della mia proposta. Quindi, o signori, io non ho altro da aggiungere, tranne che faccio assegnamento sul vostro voto.

PRESIDENTE. Invito dunque la Camera a deliberare sopra quest'ordine del giorno dell'onorevole Panattoni. Ne darò nuovamente lettura.

« Il Governo del Re è invitato a completare gli studi già iniziati, ed a presentare in una delle prossime Sessioni il progetto del nuovo Codice penale e del nuovo Codice di procedura penale. »

Il signor ministro accetta?

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Accetto.

PRESIDENTE. E la Commissione?

PISANELLI, relatore. Non ha difficoltà.

PRESIDENTE. Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora viene l'ordine del giorno Bargoni e Polti così concepito:

« La Camera invita il Ministero a provvedere, nell'occasione dell'unificazione legislativa, all'uniformità delle tariffe per le indennità e competenze dei periti assunti a servizio della giustizia penale, riformandole nel modo più conveniente e decoroso, e passa all'ordine del giorno. »

Il deputato Bargoni ha la parola per svilupparlo.

BARGONI. Io non ho bisogno di molte parole per svolgere quest'ordine del giorno. L'argomento cui esso si riferisce fu già trattato dinanzi la Camera dall'onorevole Polti, che ora si univa meco a firmarlo, nella seduta del 18 maggio 1864.

L'onorevole Pisanelli, allora ministro guardasigilli, consentiva nelle idee dell'onorevole Polti e si mostrava a nome del Governo dispostissimo a procedere alla necessaria riforma delle tariffe vigenti; soltanto la rimandava all'epoca in cui si fosse fatta la riforma dei Codici.

Oggi una riforma, se non completa, almeno parziale, si è fatta, e senza dubbio si è fatto un grande atto di unificazione. Mi pare per conseguenza venuto il momento di provvedere anche a questa bisogna.

Se si considera che spesse volte il responso dei giurati dipende quasi esclusivamente dal giudizio dei periti, niuno potrà per certo negare l'importanza grandissima che ha il voto del personale sanitario nell'amministrazione della giustizia penale. Per conseguenza, ove le tariffe vigenti presentino, come a me sembra, tali sconvenienze da richiedere imperiosamente che sieno modificate, così per rispetto alle persone dell'ordine sanitario, che per rispetto alla scienza, io credo che il Governo e la Commissione non possano ricusarsi ad accettare un provvedimento che conduca alla loro riforma.

Di più, mentre nella maggior parte del regno è in vigore la tariffa piemontese del 1848, ristretta a più meschini confini nel 1854, abbiamo in Toscana una ben diversa tariffa, stata ivi introdotta appunto per rimediare all'esiguità delle tariffe precedenti mediante decreto del 31 dicembre 1859, firmata dall'allora presidente del Consiglio e ministro dell'interno Bettino Ricasoli.

Io non intendo di consigliare al Ministero di prender quella tariffa ed applicarla al resto d'Italia; imperocchè se essa segna senza dubbio un progresso sull'altra, che abbiamo in vigore nelle altre provincie, credo tuttavia che si possa fare sulla medesima un lavoro di revisione; e senza portarla alla lautezza della tariffa che dal 1853 fino al 1859 vige in Lombardia, credo che su quest'ultima si possano fare opportuni studi per venire appunto ad un provvedimento efficace.

Certo è intanto (per citare un solo esempio onde mantenere la promessa che ho fatto di essere brevisimo) che sarebbe assai sconveniente il pretendere che un medico incaricato di fare l'autopsia di un cadavere possa essere remunerato con quindici lire a Firenze, a Pisa, a Siena, e con sei lire soltanto a Milano, Torino e Napoli, e nelle altre città italiane.

Questi esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito, ed ognuno vede che in quanto al limite minimo esso è assolutamente al disotto di quello che richiederebbe il decoro.

Perciò confido che il Ministero, la Commissione e la Camera saranno concordi nell'accettare il mio ordine del giorno, il quale in sostanza invoca la cessazione di inconvenienti che è assolutamente necessario vedere cessati.

PISANELLI, relatore. Io appoggio il concetto, già da me altra volta accettato, che si portino le cure del Governo sulla materia a cui si accenna nell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Bargoni e sulla revisione delle tariffe; questo argomento riguarda non solo il decoro della classe dei medici, ma anche il servizio pubblico.

LANZA, ministro dell'interno. Il Ministero accetta anche esso l'ordine del giorno del deputato Bargoni, e promette di occuparsi della revisione di questa tariffa, onde introdurre in essa una certa uniformità, e procurare eziandio che il corrispettivo che si dà al corpo sanitario per i segnalati servizi che presta quando si tratta di perizie avanti i tribunali, sia conveniente, ed uniforme in tutte le provincie del regno.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'ordine del giorno del deputato Bargoni è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

(È approvato.)

Debbo annunciare alla Camera che l'onorevole Giorgini ha testè deposto al banco della Presidenza il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro guardasigilli a presentare nella prossima Sessione un progetto di legge che, preso in esame il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, provveda all'unificazione completa della legislazione penale del regno. »

L'onorevole Giorgini ha la parola per isvolgerlo.

GIORGINI. Il concetto del mio ordine del giorno apparisce da sè; si tratta di arrivare per la via in cui ci siamo messi alla completa e definitiva unificazione del diritto penale del regno d'Italia.

Questo è lo scopo al quale noi da più giorni miriamo; a questo scopo dell'unificazione noi abbiamo sinora sacrificato tutto, abbiamo sacrificato molte opinioni individuali, abbiamo sacrificato molte affezioni, molte abitudini: le affezioni e le abitudini più tenaci e più care, le affezioni, le abitudini dell'intelletto. A questo scopo, a questo bisogno d'unificazione abbiamo sacrificato quel desiderio di perfezione che pur si sarebbe da noi voluto mettere nel nostro lavoro; noi ci siamo

detto: lasciamo la statua abbozzata, il tempo della lima, della rifinitura verrà poi, meglio lasciare una statua abbozzata che un blocco; noi abbiamo a questo scopo sacrificato qualche cosa di più, abbiamo sacrificato quello che pure è necessario, che si riguarda come necessario a garantire la calma, la maturità delle nostre deliberazioni, l'osservanza delle forme parlamentari. A questo scopo dunque noi abbiamo fatto i più grandi sacrifici, ma lo abbiamo noi conseguito? No. Lo stato in cui la votazione di ieri ci lascia è questo.

Il voto di ieri ci lascia col Codice sardo del 1859, colle modificazioni nelle provincie meridionali, senza le modificazioni in tutte le altre provincie del regno.

Nella tornata di ieri tre sistemi si erano presentati per giungere a quest'unificazione. L'onorevole Melchiorre intendeva che l'unificazione si facesse estendendo a tutte le provincie del regno le modificazioni introdotte nel Codice del 1859 dal decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

L'onorevole Chiaves desiderava invece che l'unificazione si facesse abrogando questo decreto anche là dove è in vigore, vale a dire nelle provincie meridionali.

L'onorevole Tecchio proponeva che l'unificazione si facesse, incaricando il Ministero di prendere in esame la questione, e d'introdurre nel Codice penale del 1859 quelle modificazioni che avesse credute opportune, avuto riguardo al decreto napoletano.

Io non ho ieri aderito a nessuno di questi sistemi; le dissidenze che si manifestarono nella Camera, e più di tutto la vivacità, l'impeto col quale le opinioni opposte si scontrarono nella discussione di ieri mi persuasero che un voto dato dalla Camera in quelle disposizioni, avrebbe agli occhi di tutti avuto l'aspetto di una violenza che una parte della Camera facesse all'altra; avrebbe avuto l'aspetto d'una violenza quando non fosse stato preceduto da una seria discussione, quando la discussione non avesse potuto ampiamente e liberamente spiegarsi. Per le stesse disposizioni degli spiriti, mi parve che la proposta dell'onorevole Tecchio non avesse nessuna probabilità di successo, nessuna speranza di essere accettata dalla Camera. Le opinioni contrarie erano sostenute da una parte e dall'altra con una convinzione troppo viva, troppo profonda per sperare che le due parti si sarebbero accordate in una specie di compromesso, che avrebbero tutto lasciato all'arbitrio del Ministero. Mi limitai dunque ieri a chiedere che il Codice penale del 1859 fosse esteso alla Toscana senza le modificazioni richieste, domanda alla quale la Commissione fece ragione, che anzi l'onorevole relatore della Commissione aveva prevenuto.

Ho bisogno di dire che quando io feci quella proposta non intendeva per nulla di pregiudicare nessuna delle questioni che il decreto luogotenenziale del 1861 aveva sollevate nella Camera. Io credo che alcune di queste modificazioni segnino, consacrino un progresso reale; altre mi paiono invece molto disputabili. Non mi sarei mai sentito il coraggio di accettare tutto in un tratto e

senza beneficio d'inventario un complesso di disposizioni così gravi, e così vivamente combattute, avrei dovuto distinguere, avrei dovuto domandare la divisione; aprire una discussione che la Camera non intendeva di fare. Io mi limitai per conseguenza a chiedere che il Codice penale del 1859 fosse esteso alla Toscana, senza le modificazioni, rispettando lo *statu quo* in tutte le altre provincie del regno.

Ma entrando in questo sistema io sentiva benissimo come il voto di ieri non soddisfacesse che in modo molto imperfetto al voto dell'unificazione, e che questo voto non sarebbe stato soddisfatto, se la Camera non avesse aggiunta alla deliberazione di ieri una seconda deliberazione.

Questa seconda deliberazione sarebbe quella che ho avuto l'onore di proporre alla Camera deponendo sul banco della Presidenza il mio ordine del giorno. Si tratta d'un invito che sarebbe diretto al Ministero, invito al seguito del quale il Ministero, presa in esame la questione, vedesse quali tra le modificazioni contenute nel decreto luogotenenziale napoletano debbano rimanere abrogate, e quali debbano diventare legge comune per tutto il regno d'Italia. È un progetto che il ministro guardasigilli dovrebbe, secondo me, presentare alla Camera nel tempo il più breve, anzi nella prossima Sessione.

Io insisto in questo concetto, perchè non mi pare che l'aspettazione del Codice penale, che si sta studiando negli ufizi del Ministero, o che dovrà prima, o poi essere presentato alla Camera, sia una ragione sufficiente per escludere la mia proposta.

Notate bene, o la pubblicazione del nuovo Codice si riguarda come imminente, ed in questo caso non valeva davvero la pena di sconvolgere ogni cosa per un tempo così breve. Pensate, vi prego, che il Codice penale sardo del 1859 non avrà vigore in Toscana se non che dal 1° gennaio 1866, cioè fra nove mesi. Se voi supponete che il Ministero sia in grado di presentare quanto prima il nuovo Codice penale, se voi supponete che nel primo periodo od in uno stadio qualunque della Sessione del 1866 questo Codice penale possa essere dalla Camera approvato, allora io vi domando: a che avrete introdotto col 1° del 1866 in Toscana il Codice del 1859, il quale sarebbe surrogato dal Codice definitivo, dopo aver regnato in Toscana non più di qualche mese? O si crede, come io credo, che il progetto del nuovo Codice non sarà tanto presto presentato dal Ministero, il quale avrà bisogno di qualche tempo per terminare gli studi che sono in corso; che avrà poi bisogno d'un tempo molto più lungo per traversare tutte le fasi d'un esame che la nuova Camera farà, secondo le norme prescritte dal regolamento, non avendo essa le ragioni che noi abbiamo avute per declinare da quelle norme, ed in questo caso l'approvazione del nuovo Codice si troverà rimandata ad una epoca piuttosto lontana.

Il progetto di legge che io chiedo al ministro guardasigilli e che avrebbe un oggetto speciale e determinato

potrebbe invece essere presentato in questo medesimo anno nella sessione che probabilmente sarà aperta a Firenze nel prossimo autunno ed approvato in tempo, per entrare in vigore insieme col Codice del 1859 in Toscana e in tutte le altre provincie del Regno.

Bastino queste brevi osservazioni per raccomandare all'attenzione della Camera l'ordine del giorno del quale il nostro presidente ha dato lettura.

PRESIDENTE. Il Ministro e la Commissione vorrebbero dare il loro avviso?

PISANELLI, relatore. La Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Giorgini. Esso è la conseguenza delle dichiarazioni fatte dalla Commissione nella tornata di ieri; suggella il concetto che era impossibile prendere una risoluzione in uno dei due sensi opposti, senza una lunga discussione. Era proposito nostro che si venisse ad una conclusione dopo maturi e seri studi.

Così l'opinione degli uni non si sarebbe mutata in una violenza imposta agli altri, come sarebbe accaduto se si fosse presa una deliberazione senza una matura e profonda discussione.

L'ordine del giorno dell'onorevole Giorgini mira ad un concetto che era nell'animo della Commissione, ed è certamente nell'animo di tutti i membri della Camera, quello di portare l'unificazione nella legislazione penale.

Ma questo concetto è accompagnato da quelle garanzie che certamente non possono non renderlo accettabile dalla Commissione. Per conseguenza la Commissione accetta l'ordine del giorno.

La sola osservazione che si potrebbe fare è quella che la Commissione abbia già votato l'ordine del giorno Panattoni, il quale richiama il Ministero a presentare in una delle prossime sessioni un nuovo progetto di Codice penale.

Certamente la nuova Legislatura non si troverà stretta da quegli urgenti ed incalzanti motivi che ci hanno spinti a sorvolare sulle forme e sulle discipline parlamentari, e credo vorrà commettere l'esame del nuovo Codice a tutti quegli studi che d'ordinario debbono seguire una legge.

Onde, non sarà inopportuno che indipendentemente dagli studi che il Ministero andrà compiendo sul progetto del nuovo Codice, si apparecchi a presentare un progetto di legge speciale contenente il risultato dei suoi studi sul decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

In tal guisa, come diceva anche l'onorevole Giorgini, si potrà sperare, e speriamo che questa legge possa votarsi nel tempo medesimo in cui il Codice penale sarà introdotto nella Toscana, di modo che si trovi compiuta l'unificazione legislativa non solo coll'estensione di quel Codice alle provincie toscane, ma anche col ridurre ad eguaglianza le disparità che ora corrono tra le provincie antiche e le meridionali.

Io sono certo che i nuovi studi mostreranno l'opportunità e la convenienza della maggior parte di quelle riforme.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Il Ministero non ha difficoltà di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Giorgini, e tanto più volentieri lo accetta in quanto che l'intendimento del medesimo ordine del giorno è appunto quello di raggiungere pienamente lo scopo dell'unificazione penale, il quale nello stato attuale, diciamolo francamente, è alquanto scosso dalle varietà ed antitesi che ancora rimangono tra le varie parti del regno.

CHIAVES Avendo proposto ieri l'unificazione della legislazione penale colla estensione a tutto il regno del Codice del 1859, credo di avervi esposto, anche a nome degli amici miei, come fosse lungi dall'animo nostro il concetto di respingere tutte quelle modificazioni che sono contenute nel decreto luogotenenziale del 1861. Ora io mi compiaccio di ripetere quella dichiarazione nell'occasione che ci si presenta di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Giorgini, ed anch'io m'auguro quest'anno stesso di poter votare un progetto di Codice penale per tutte le parti d'Italia, e di non avere allora il dolore che mi tocca oggi di deporre una palla nera nell'urna per respingere la proposta.

PRESIDENTE. Ora la Camera è invitata a deliberare sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole Giorgini.

Domando prima se è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato lo metto a partito.

(La Camera approva.)

Ora verrebbe l'articolo proposto dall'onorevole deputato Crispi:

« È aperto al Ministero dell'interno un credito di un milione di lire da inserirsi nel bilancio del 1865 per la costruzione di un carcere pei condannati alla reclusione cellulare perpetua. »

L'onorevole deputato Crispi ha la parola per svolgerlo.

CRISPI. Signori, ogni riforma deve per conseguenza portare con sé una spesa.

Quando domandammo e votammo l'abolizione della pena di morte, era nostra intenzione di sostituirvi una pena che avesse la stessa efficacia senza i pericoli della irreparabilità.

Si discorse da parecchi nostri colleghi se non convenisse iscrivere la deportazione tra le pene del nostro Codice; ma siccome per raggiungere un tale scopo noi dobbiamo cercare delle località le quali non possediamo, e siccome potrebbe succedere che non si riuscisse a possederle, così è giuocoforza servirsi dei mezzi che il paese ci offre e di trovar modo di costruire un carcere speciale per quegli sciagurati che si rendessero colpevoli di uno dei reati che altra volta erano puniti col patibolo. A ciò fare è necessaria una spesa, ed è per questo che io propongo come ultima disposizione della legge che abbiamo discussa e che andremo a votare, un articolo col quale è stanziata la somma di un milione di lire per la costruzione di una casa che serva per la reclusione cellulare perpetua.

TORNATA DEL 16 MARZO

Io credo che nel periodo di nove mesi ove mai al principio del 1866 avvengano reati punibili con la reclusione perpetua, e le condanne susseguano immediate, il che non è facile nè ordinario nel nostro paese, potrebbe trovarsi modo di costruire una prigione speciale.

Ieri sera il ministro dell'interno disse che non gli era possibile di far presto, ma mi lusingo che egli, riflettendoci bene, troverà che, se non in nove mesi, in un anno, mettendoci della buona volontà, il nuovo carcere potrebbe essere costruito.

Sotto la passata amministrazione si era pensato ad un carcere penitenziario in Lampedusa, isola tra la Sicilia e l'Africa. Seppi che il ministro di marina del tempo, il nostro collega Ricci, se ne era molto occupato ed aveva preparato un decreto regio per la nomina di una Commissione che doveva visitare quella località e conoscere se essa presentasse tutte quelle condizioni e tutti quei mezzi necessari per la costruzione di un edificio adatto quale luogo di pena.

L'isola di Lampedusa, come dissi, si trova tra l'Africa e la Sicilia, ed è distante dal punto più vicino del continente africano e dall'Italia a un dipresso 160 o 170 chilometri. Essa dalla parte del nord è inaccessibile; ha un golfo dal sud al sud-ovest facile ad essere guardato; non è nè molto piccola, nè molto grande; è lunga sei miglia, larga un miglio nella parte occidentale, e 2 miglia nella orientale.

Questa isola fin dai tempi di Caterina di Russia era stata ambita dal moscovita per farne una stazione navale nel Mediterraneo. Nei principii di questo secolo, quando Napoleone I voleva che gli Inglesi abbandonassero Malta, i medesimi fissarono i loro sguardi su Lampedusa, onde trasportarvi le loro navi e mettervi una guarnigione.

Quando ci siano i denari e la località, non manca che la volontà di fare. Credo che un milione sia più che sufficiente allo scopo cui miro.

Ciò posto, ove la Camera opini che la mia proposta sia un complemento delle disposizioni che vennero già adottate, credo che vorrà fare buona accoglienza alla medesima e votarla.

LANZA, ministro per l'interno. Il Ministero non può rifiutare certamente la proposta dell'onorevole Crispi, giacchè esso medesimo ha già dichiarato come ci fosse la necessità di fare delle spese per adattare le carceri alle nuove penalità dalla Camera stabilite.

In massima adunque io accetto la proposta, anzi la credo indispensabile. Si può elevar dubbio, se meglio convenga introdurla in questa legge, o farne un progetto speciale; ma a questa bisogna venire.

Soltanto io credo meno urgente di costruire nuove carceri per la reclusione cellulare perpetua, che non di migliorare e modificare le altre case di pena, e particolarmente quelle destinate ai lavori forzati a vita. Ciò per le considerazioni svolte in precedenti tornate, che non credo ora necessario ripetere.

Perciò se l'onorevole Crispi volesse consentire ad

usar nella sua proposta una frase più generica, onde lasciare al Governo maggior libertà nella destinazione della somma, per modo che essa non venisse esclusivamente destinata alla costruzione di un penitenziario cellulare, ma potesse adoperarsi ad adattare le carceri esistenti alle nuove penalità, io non avrei difficoltà di accettare la sua proposta.

A conferma di ciò che ho detto, vale a dire che sia meno necessario di provvedere alla costruzione di nuove carceri cellulari penitenziarie per i condannati alla reclusione perpetua, che non di migliorare le case destinate ai condannati a pene minori, dirò che di carceri destinate a quel primo uso ne abbiamo già a sufficienza. Vi è il carcere cellulare di Volterra; ve n'ha uno costruito recentemente a Torino che può contenere un numero ragguardevole di condannati; di più ve n'è uno, sebbene piccolo, a Lucca. Questi per ora io credo saranno più che sufficienti al bisogno, e intanto si penserà a provvederne, se per caso mancassero, non appena il progetto che ora discutiamo sia convertito in legge.

Invece dove esiste precisamente una lacuna, dove avvii propriamente la necessità di migliorare è nelle carceri di forza, nelle carceri dove vi sono condannati ai lavori forzati. In queste è urgente che si facciano delle spese onde assicurar maggiormente la custodia dei condannati.

Conchiudo pertanto col dichiarare che, se l'onorevole Crispi consente a modificare la sua proposta in modo da lasciar maggior facoltà al Governo nello spendere questa somma, io non avrei nessuna eccezione a fare, anzi l'accetterei senz'altro.

PISANELLI, relatore. Par parte mia mi uniformo del tutto alle osservazioni testè fatte dal ministro dell'interno, poichè anch'io credo indispensabile una somma, non per costrurre le carceri, ma per adattare e renderle corrispondenti alle nuove prescrizioni della legge.

Perciò, io credo che modificandosi alcune parole dell'ordine del giorno del deputato Crispi nel senso indicato dall'onorevole ministro, si possa il medesimo accettare.

CRISPI. Certo io non intendo limitare la mia proposta nei termini precisi nei quali è redatta. Sento anche io la necessità che i luoghi di pena debbano essere riformati in conseguenza della legge che discutiamo, ma credo che pei condannati alla reclusione perpetua sia necessario un carcere speciale in un luogo distante dal continente.

Io ho voluto accennare alcune idee per far conoscere quello che intenderei fosse fatto per la reclusione cellulare perpetua. Con questo però non ho creduto di restringere al Governo quelle facoltà che possono essere necessarie per la maggior sicurezza anche delle carceri destinate a tutte le altre pene.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, interrogherò l'onorevole Massei se ritira in modo assoluto il suo ordine del giorno, oppure se intenda farvi qualche modi-

ficazione; imperocchè come sta scritto questo suo ordine del giorno, io non potrei sottoporlo alla deliberazione della Camera, essendo che contrasterebbe in qualche guisa colla votazione già fatta dalla Camera, vale a dire col concetto della reclusione cellulare, il che significa, come ella sa, isolamento assoluto.

Ma se ella intende di modificarlo in modo che non contrasti alla deliberazione già presa dalla Camera, allora ella ha facoltà di parlare.

MASSEI. Non volleno contraddire ieri all'onorevole nostro presidente quando disse che il mio ordine del giorno non aveva più luogo.

Per due guise a me competeva la parola; e perchè mi ero segnato per parlare contro l'articolo 3, il che sfuggiva agli occhi dell'onorevole presidente, nè io volleno far perder tempo alla Camera tornando indietro.

In altra guisa a me competeva la parola, cioè sull'ordine del giorno di cui parla oggi l'onorevole presidente.

Il mio ordine del giorno era questo:

« Il Governo provveda alla abolizione del sistema di isolamento assoluto che vige in alcuni penitenziari del regno, come contrario alle condizioni fisiche e morali degli italiani. »

Ora piace all'onorevole presidente d'interpellarmi se io intenda modificarlo o no.

Giacchè questa modificazione è sempre libera, perchè l'articolo 3, come fu votato, non preclude la via alle modificazioni, la mia modificazione sarebbe questa, che io parlerei soltanto del penitenziario dei condannati a pene temporanee, mentre fin ora si deliberò intorno ai condannati a pena perpetua.

Così emendato il mio ordine del giorno, aggiungerò alcune parole.

Non fu per caso ch'io mi permisi di fare quella proposizione, ma fu per antica e profonda cognizione dello stato delle carceri. Nelle condizioni in cui si trovano le carceri penitenziarie della Toscana vi è bisogno di qualche correzione per rendere meno gravoso quello stato di cose ai condannati.

Fra le cose necessarie ad essere modificate vi è la ristrettezza delle celle. Le celle attualmente in uso in Toscana sono eccessivamente ristrette. In America, in Olanda, in Germania, ed in qualche parte della Francia, le celle sono assai più ampie di quelle che si trovano nei penitenziari toscani. Dunque uno dei bisogni urgenti è quello appunto di provvedere alla maggiore ampiezza di quelle celle.

Avrei aggiunto nello sviluppo del mio ordine del giorno il desiderio che il Ministero facesse pure il regolamento interno del carcere penitenziario, ma che il fondamento del sistema venisse dal corpo legislativo. So che non spetta al potere legislativo, ma al potere esecutivo di fare il regolamento. Ma quando si tratta di un sistema che è controverso tuttora, è al potere legislativo che deve spettare la risoluzione di questo problema.

E a questa mia proposizione non osta l'approvazione

che diede la Camera all'articolo 3, perchè io parlo di sistema fondamentale, che è cosa ben diversa dal semplice regolamento.

Ora che gli scrittori hanno riempiti tanti libri su questo tema importantissimo ed umanitario, su questo argomento interessantissimo all'economia, interessantissimo alla morale, non è giusto che noi ci spogliamo del diritto che spetta al potere legislativo.

Dopo che il Ministero avrà presentato alla Camera il suo progetto, e dopo che la Camera avrà maturamente discusso ed approvato il più conveniente sistema, potrà quel regolamento essere attuato. La Camera non si spogli del diritto di decidere sopra una materia che ha consumato la mente dei filosofi, che è stata trattata nei più importanti congressi scientifici tenuti in questa città, a Francoforte, a Bruxelles ed altrove. No; non se ne spogli.

Ricorderò ancora alla Camera che al Corpo legislativo di Francia più volte è stata fatta questa proposta, e che non si poté colà riescire a mettersi d'accordo sull'adozione del sistema più proficuo da adottarsi. Ricorderò alla Camera che anche nel Parlamento subalpino questa proposizione fu fatta e discussa lungamente, e che neppure allora si riuscì a mettersi d'accordo.

Dunque, signori, voi perdonerete se io sono ritornato su questo punto, su questo argomento, perchè deve il medesimo interessarvi altamente, anzi deve interessare tutta l'umanità, perchè quando si tratta di concetti i quali comprendono tutto il vasto regno d'Italia, non si possono lasciare all'arbitrio di un Ministero, perchè un Ministero deve essere sottoposto al supremo giudizio della rappresentanza nazionale.

PISANELLI, relatore. Dalle osservazioni stesse fatte dall'onorevole Massei avrà potuto rilevare la Camera come sarebbe difficile entrare in discussione intorno al sistema penitenziario, e come questa discussione sarebbe fatta poco opportunamente nella Camera, segnatamente in questo momento.

Nondimeno per calmare alcune sue apprensioni stimo non inutile di fargli avvertire che noi avevamo già nel Codice penale la pena dei lavori forzati a vita con la custodia rigorosa; che la pena della reclusione cellulare perpetua non è che la pena dei lavori forzati a vita, con una custodia determinata dalla legge. Gli elementi giuridici della pena sono gli stessi, ma per quanto riguarda la persona del condannato, la detta pena è stata esacerbata fino al punto di renderla più efficace ed atta a produrre una più salutare impressione rispetto all'ordine pubblico ed alla conservazione della pubblica sicurezza.

Ma aggravando in questa guisa la pena dei lavori forzati a vita, assicurando in tal modo una repressione più efficace di alcuni reati, non è stato certamente intendimento della Commissione di togliere al potere esecutivo le facoltà opportune di determinare l'espiazione di questa pena in modo che essa torni veramente proficua e salutare non solo alla società, ma anche al colpevole. Cosicchè non sarebbe mai interdetto, neanche

TORNATA DEL 16 MARZO

nel sistema della più rigida segregazione, il contatto del detenuto col custode, col medico, con quelle persone che sono destinate a vigilare la sua condotta, nè sarebbe privo di quei sussidi che sono indispensabili ad un uomo qualunque finchè egli vive. Questa pena non può essere destinata ad uccidere il condannato.

PRESIDENTE. Mi pare dunque, onorevole Massei, che dopo queste spiegazioni dell'onorevole relatore ella possa ritirare il suo ordine del giorno; avvegnachè per esse sarebbe dimostrato, come non sia preclusa la facoltà d'introdurre per via di regolamento quei miglioramenti nel sistema carcerario, pei quali possano conciliarsi le esigenze della pena ed i riguardi all'umanità.

MASSEI. In seguito a queste dichiarazioni, io ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora sarebbe il caso di deliberare sulla proposta già da me annunciata dell'onorevole Crispi. La richiamerò:

« È stanziata sul bilancio del 1865 del Ministero dell'interno la somma di un milione di lire per la costruzione di un carcere pei condannati alla reclusione cellulare perpetua. »

Dirò inoltre che a queste ultime parole il Ministero surrogherebbe, in via di emendamento, queste altre:

« Per l'adattamento delle carceri, tanto destinate alla reclusione cellulare perpetua, quanto ai lavori forzati a tempo. »

L'onorevole Crispi accetta questo emendamento?

CRISPI. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta pure l'articolo Crispi così emendato?

PISANELLI, relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito questo articolo che sarebbe il 7°.

(È approvato).

L'intero progetto di legge rimane ora così concepito:

« Art. 1. Il Codice penale del 20 novembre 1859 è esteso alle provincie toscane, ed entrerà in vigore nelle medesime dal 1° gennaio 1866, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

« Art. 2. È abolita nel regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice penale comune.

« Alla pena di morte è sostituita quella della reclusione cellulare perpetua.

« In tutti i crimini puniti nello stesso Codice coi lavori forzati a vita, a questa pena rimane sostituita quella dei lavori forzati per anni 30.

« Sono applicabili a quest'ultima pena le disposizioni del Codice penale concernenti i lavori forzati a vita.

« Art. 3. Sono abrogati gli articoli 531 e 534 delle disposizioni contenute nel decreto del 17 febbraio 1861, e nella legge 20 giugno 1861 risguardanti le modificazioni introdotte nelle provincie meridionali nel Codice penale del 20 novembre 1859.

« Sono richiamati in vigore in quelle provincie gli articoli 530, 531 e 534 del detto Codice.

« Art. 4. Un regolamento approvato con decreto reale determinerà le case ed i modi di espiatione delle anzidette pene; le discipline penitenziarie da osservarsi.

« Art. 5. Fino a nuove disposizioni, nelle provincie toscane la pena della reclusione cellulare perpetua sarà espiata nell'*Ergastolo*, e quella dei lavori forzati a tempo nella *Casa di forza*, sotto le discipline prescritte dal regolamento per gli stabilimenti penali pubblicato in Toscana nel 2 giugno 1853, e dal decreto del Governo toscano del 1° gennaio 1860.

« Art. 6. Il Codice penale pubblicato in Toscana nel 20 giugno 1853, il regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno e tutte le altre leggi, e disposizioni nelle materie contemplate nel nuovo Codice sono abrogate.

« Il Governo del Re è autorizzato ad emettere tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso novello Codice.

« Art. 7. È stanziata sul bilancio del 1865 del Ministero dell'interno la somma di un milione di lire per lo adattamento delle carceri, tanto destinate alla reclusione cellulare perpetua, quanto ai lavori forzati a tempo. »

Si procede allo squittinio secreto sul complesso della legge.

CADOLINI. Pregherei l'onorevole presidente a volere adottare in quest'occasione il sistema che si è seguito in altre votazioni molto importanti, cioè di far tenere conto dei nomi dei deputati presenti alla votazione affinchè figurino nei rendiconti della Camera, ed anche nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. In seguito a questa proposta occorre che gli onorevoli deputati vengano a votare di mano in mano che il loro nome è chiamato.

(Si procede all'appello nominale).

Votanti:

Alfieri Carlo — Allievi — Amabile — Amicarelli — Anguissola — Ara — Arconati-Visconti — Arezzo — Assanti — Atenolfi — Avezzana — Baldacchini — Ballanti — Bargoni — Bellazzi — Belli — Beneventani — Berardi — Berteia — Bertozzi — Betti — Bianchi Alessandro — Bianchi Celestino — Bichi — Bon-Compagni — Bonghi — Borella — Borgatti — Borsarelli — Bossi — Botta — Boyl — Bracci — Briganti-Bellini Bellino — Briganti-Bellini Giuseppe — Brofferio — Broglio — Bruno — Bubani — Busacca — Cadolini — Cagnola — Cairoli — Calvino — Camerata-Scovazzo Francesco — Canalis — Cannavina — Cantù — Capone — Carletti-Giampieri — Cassinis — Castellani-Fantoni — Castelli — Castromediano — Cavalletto — Cedrelli — Cempini — Cepolla — Checchetelli — Chiapusso — Chiavarina — Chiaves — Cocco — Conforti — Conti — Coppino — Corinaldi — Correnti — Cosenz — Crispi — Curzio — Cutinelli — Damis — D'Ancona — Danzetta — D'Aste — De Boni — De Benedetti — De Cesare — De Donno — De Filippo — Della Croce — De Luca — De' Pazzi —

Depretis — D'Errico — De Sanctis Francesco — Devincenzi — D'Ondes-Reggio — Dorucci — Ercole — Fabricatore — Fabrizj Giovanni — Fabrizj Nicola — Farini Domenico — Fenzi — Ferrari — Ferrario — Fiastrì — Finzi — Galeotti — Garofano — Gigliucci — Giorgini — Giuliani — Giustinian — Golia — Govone — Grandi — Gravina — Greco Antonio — Grifini — Grossi — Guerrieri-Gonzaga Anselmo — Guerrieri-Gonzaga Carlo — Guglianetti — Jacampo — Jacini — Jadopi — La Marmora — Lanciano — Lanza — La Porta — Leardi — Leopardi — Levi — Longo — Lovito — Macchi — Macrì — Maggi — Malenchini — Mancini — Marazio — Marazzani — Marescotti — Mari — Marsico — Martinelli — Massa — Massarani — Massari — Massei — Massola — Melchiorre — Mellegari — Meneghini — Menotti — Mezzacapo — Miceli — Michelini — Mischi — Moffa — Molinari — Montecchi — Monti — Monzani — Morandini — Mordini — Moretti — Morini — Musolino — Nisco — Oytana — Panattoni — Papa — Parenti — Passerini-Orsini — Pelosi — Petitti — Pezzani — Piroli — Pisanelli — Pisani — Plutino Antonino — Poerio — Polti — Prinetti — Ranco — Ranieri — Rasponi — Restelli — Ricasoli Bettino — Ricci Giovanni — Ricci Vincenzo — Robecchi Giuseppe — Romeo Pietro — Ronchey — Rovera — Rubieri — Sacchi — Salaris — Salimbeni — Sandonni — Sanguinetti — Sanseverino — Saracco — Scalini — Schiavoni — Scrugli — Sebastiani — Sella — Silvani — Silvestrelli — Solaroli — Soldi — Speciale — Speroni — Tabassi — Tamajo — Tenca — Testa — Tonelli — Torelli — Tornielli — Torre — Torrigiani — Toscanelli — Trigona — Ugdulena — Valerio — Vanotti — Varese — Vegezzi-Ruscalla G. — Venturelli — Zaccaria — Zanardelli.

Risultamento della votazione :

Presenti	224
Votanti	223
Maggioranza	113
Voti favorevoli	127
Voti contrari	96
Si astenne	1

(La Camera approva.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: SOPPRESSIONE DEI COMMISSARIATI DI LEVA; BILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI PEL 1865; SPESE STRAORDINARIE SOPRA ALCUNI BILANCI.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola per presentare una relazione.

SALARIS, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per la soppressione dei commissariati di leva.

TORRIGIANI, relatore. A nome della Commissione generale del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera il bilancio dei lavori pubblici.

BEOGLIO, relatore. A nome della Commissione generale del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sopra un progetto di legge per convalidazione di decreti reali che autorizzano maggiori e nuove spese sui vari bilanci dello Stato degli esercizi 1860, 1861 e 1862.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

BRUNO. Pregherei la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione che porta il numero 9912.

(È dichiarata d'urgenza.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MACCHI INTORNO AL DECRETO CHE STABILISCE I RAPPORTI DI SERVIZIO FRA LA GUARDIA NAZIONALE E LE AUTORITÀ MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del deputato Macchi al ministro della guerra sul decreto 26 gennaio scorso relativo alle norme di servizio, ed ai rapporti fra la guardia nazionale e le autorità militari.

L'onorevole Macchi ha la parola.

MACCHI. Signori, non mi pare questo il momento opportuno per esprimere quali sieno le mie idee intorno all'ordinamento della forza pubblica.

Non dirò, quindi, quali vantaggi e quali danni vi siano, a mio avviso, nel sistema attualmente in vigore, che divide in due le milizie dello Stato: una, cioè, detta nazionale, e l'altra detta permanente.

Comunque sia, riserbandomi a miglior occasione il discutere questo grave argomento, io noto che dal momento che il legislatore ha stabilito questa dualità di forza, ha prefisso eziandio a ciascheduna uffici diversi e distinti.

All'una, cioè, affdò la tutela della libertà e dell'ordine interno; all'altra la difesa dell'integrità dello Stato contro i nemici esterni.

Ed è in questo senso che venne formulata la legge fondamentale sulla guardia nazionale in data del 4 marzo 1848. In questa legge è detto in modo esplicito che, quando l'ordine interno fosse sconvolto e compromesso, e fosse necessario, per conseguenza, mantenerlo o ristabilirlo, dovesse innanzi tutto accorrere la guardia nazionale; e quando questa non bastasse, e fosse sventuratamente necessaria anche l'opera dell'esercito stanziale, in questo caso è detto esplicitamente che il comando debba restare al capo della guardia nazionale.

Citerò le parole precise degli articoli 112 e 113, titolo IV della legge.

L'articolo 112 dice:

« La milizia comunale deve fornire distaccamenti nei seguenti casi, cioè:

« 1° Dare per distaccamenti, in caso d'insufficienza dei reali carabinieri e della truppa di linea, il numero d'uomini necessario a scortare da una città all'altra i convogli di fondi o di effetti appartenenti allo Stato,

TORNATA DEL 16 MARZO

e per la condotta degli accusati, dei condannati ed altri prigionieri.

« 2° Dar distaccamenti onde recar soccorso ai comuni, provincie e divisioni convicine, turbate o minacciate da sommosse, sedizioni o dall'incursione di ladri, masnadieri ed altri malfattori. »

« Art. 113. Quando sarà bisogno di recar soccorso da un luogo in un altro pel mantenimento od il ristabilimento dell'ordine e della tranquillità pubblica, i distaccamenti della milizia comunale in servizio ordinario saranno somministrati, se si tratti di operare in tutta l'estensione della provincia, sulla richiesta dell'intendente; se in tutta l'estensione della divisione amministrativa, sulla richiesta dell'intendente generale, e finalmente in altra divisione, in virtù di un decreto nostro. »

Poi più sotto dice:

« In tutti questi casi i distaccamenti della milizia comunale non cesseranno d'essere sotto l'autorità civile. L'autorità militare non prenderà il comando dei distaccamenti della milizia comunale pel mantenimento della pubblica tranquillità che sulla richiesta dell'autorità amministrativa. »

Ora, il signor ministro della guerra ha pubblicato un regio decreto in data del 26 gennaio 1865, col quale egli intende stabilire le norme di servizio nei rapporti tra la guardia nazionale e le autorità militari. In questo decreto all'articolo 12 è detto:

« Quando si tratti di repressione di tumulti » (nell'altra legge si diceva: « pel mantenimento e ristabilimento dell'ordine ») dice dunque:

« Quando si tratti di repressione di tumulti, l'autorità si vale anzitutto della forza di sicurezza pubblica, e della guardia nazionale. Nel caso che la loro opera riesca inefficace, e l'autorità politica sia obbligata a far intervenire la truppa per agire, l'autorità militare concentra in sé il comando superiore di tutte le forze. »

Vede dunque la Camera che quest'articolo del regio decreto offende la lettera e lo spirito della legge fondamentale del 4 marzo 1848. Offende la lettera perchè è manifesto che l'articolo 113 della legge dice che in tutti questi casi la milizia non cesserà d'essere sottoposta all'autorità civile; mentre nel decreto è detto che in questi casi di repressione di tumulti, è l'autorità militare che concentra in sé il comando superiore di tutte le forze.

Offende poi lo spirito, perchè manifestamente il legislatore, quando ha ordinato colla legge sulla guardia nazionale che in caso di mantenimento o di ristabilimento dell'ordine debba essere il capo della guardia nazionale quello che comanda, il fece perchè convinto che a prevenire od a sedare i tumulti cittadini nessuna autorità è più acconcia di quella che emana e che s'intitola dai cittadini stessi; e gravi sventure pur troppo talvolta si ebbero a deplorare, per questo appunto che si è chiamato una milizia piuttosto che un'altra, a reprimere tumulti.

In tale stato di cose, per non abusare del tempo della Camera, vedendo quanto siamo incalzati da importanti lavori, io mi permetto di dirigere al signor ministro della guerra le seguenti domande:

1° Avere egli l'autorità il potere ministeriale di modificare, se non d'offendere, con un decreto reale una legge organica dello Stato?

2° Dato, e non concesso, che questa facoltà spetti al potere esecutivo, ne ha esso usato per modo da rendere servizio alla causa dell'ordine e della libertà?

Prego il signor ministro a darmi risposta a questo riguardo, riserbandomi la parola per fare le mie osservazioni ove il creda del caso.

LANZA, ministro per l'interno. Siccome il regolamento il quale forma oggetto della censura testè fatta dal deputato Macchi fu promulgato d'accordo tra il ministro dell'interno e quello della guerra, non si maraviglierà la Camera se io stesso, appunto per aver preso l'iniziativa di questo provvedimento, sorgo a rispondere in vece dell'onorevole mio collega il ministro della guerra.

L'onorevole interpellante è d'avviso che col nuovo regolamento sul concorso della guardia nazionale nel servizio di piazza si è leso lo spirito della legge organica della guardia stessa, inquantochè la si sottometterebbe al comando militare nei casi di sommossa, e quando, in seguito a tumulti, occorresse ricorrere alla forza armata.

A convalidare la sua opinione ha citato alcuni articoli della legge organica della guardia nazionale, cioè il 112 e il 113, titolo quarto.

Innanzi tutto io farò notare, che il titolo quarto di quella legge riguarda i distaccamenti della guardia nazionale, e non già il caso che questa sia chiamata, in concorso colla truppa, ad operazioni militari, come è senza dubbio la repressione di tumulti. Dunque ben vede la Camera, che gli articoli 112 e 113 or mentovati nulla hanno che fare nel caso speciale di cui si occupa il recente decreto; imperocchè quelli si riferiscono ai distaccamenti, questo concerne il caso in cui, riconosciuta insufficiente la guardia nazionale a sedare un tumulto, fosse necessario ricorrere ad operazioni militari in concorso colla truppa regolare. Non regge il confronto tra quelle due disposizioni perchè riguardano servizi differenti.

Osserverò ancora all'onorevole interpellante, che la disposizione del nuovo regolamento da lui censurata non è punto nuova, ma data già dal 1850; cioè a dire, essa fu già stabilita e messa in atto, poco tempo dopo la pubblicazione della legge sulla guardia nazionale. L'onorevole deputato Macchi non ebbe forse occasione di leggere una circolare del ministro dell'interno in data 15 aprile 1850, che contempla appunto il caso di tumulti da doversi reprimere colla forza. Essa racchiude precisamente le disposizioni che egli censura, e che sono comprese nel nuovo regolamento all'articolo 12.

Quella circolare, emanata nel 1850, è così espressa:

« Avvisando alla somma convenienza, che sia accertato il concorso della forza armata per dare appoggio al servizio di sicurezza pubblica nei diversi casi di bisogno, in coerenza del disposto degli articoli 21 e 22 del regio decreto istitutivo dell'amministrazione di pubblica sicurezza del 30 settembre 1848, mentre la regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno riferì di aver impartito all'autorità amministrativa e politica le necessarie direzioni, acciocchè si proceda con tutta la regolarità e le cautele costituzionali nelle occorrenze in cui, per reprimere prontamente disordini, si dovesse chiamare la truppa in una forza eccedente le semplici pattuglie, dovendo in quei casi il comando militare essere, come negli altri paesi costituzionali, investito esso stesso della superiore direzione di tutte le operazioni e disposizioni, ha pure invitato questo Ministero a provvedere dal canto suo, onde vengano secondate le richieste che i questori ed assessori si trovassero nel caso di fare tanto ai comandi di piazza quanto a quelli dei corpi ed agli ufficiali di picchetto. »

E d'allora in poi si è sempre proceduto in questo senso.

Del resto, la cosa mi pare tanto naturale da non potersi muovere una seria opposizione. Occorrendo di dover adoperare la forza pubblica per reprimere disordini; trattandosi di dare disposizioni militari, si affiderebbe il comando a chi per proprio istituto, e per studi suoi peculiari, sarebbe in istato di dare pronti ed opportuni provvedimenti. È evidente che quando il tumulto assumesse proporzioni assai gravi, e si trattasse di una insurrezione, la quale non potesse reprimersi con semplici dimostrazioni di forza e cogli arresti, ma dovesse intervenire la truppa di linea, il comandante di questa assumerebbe il comando delle operazioni. Analoghe disposizioni si trovano in tutte le legislazioni dei paesi retti a forme costituzionali.

Perciò non mi pare che vi sia qui motivo di muovere un'opposizione, come se si trattasse di un'innovazione la quale manomettesse la libertà, o violasse lo spirito della legge organica sulla guardia nazionale, giusta il presupposto dell'onorevole interpellante.

Io sono persuaso, o spero almeno che queste spiegazioni varranno a tranquillarlo.

Io potrei addentrarmi ulteriormente nel merito delle disposizioni di cui trattasi, e dimostrare viemmeglio come sia conveniente nell'interesse della cosa pubblica che esse rimangano quali sono già stabilite fino dai primordi della nostra vita costituzionale. Ma credo che gli schiarimenti che ho forniti sieno bastevoli a persuadere la Camera che non vi fu innovazione alcuna; che le prescrizioni, le quali vennero ora inserite in un regolamento particolare, non sono altro che la riproduzione di disposizioni identiche, contenute in diverse istruzioni e circolari ministeriali, e che si misero in atto ogni volta che occorsero casi di questa natura.

MACCHI. Dirò poche parole.

Anzi tutto, non credo che sia buon argomento per provare che la legge non fu violata con un decreto pub-

blicato dal Ministero italiano nel 1865, il farsi forte di una circolare del Ministero piemontese del 1850. Noi abbiamo una legge organica e fondamentale: ci sembra che un decreto firmato dai ministri che or tengono il potere la manometta, e noi naturalmente, ad essi che ne sono i soli responsabili, ne chiediamo conto.

Quanto alla circolare del 1850, questo solo or mi è lecito rispondere che sarà torto dei nostri predecessori, nel caso che essa sia davvero contraria allo spirito ed alla lettera della legge, il non averne fatto reclamo. Questo adunque a noi non importa, e non entra nella presente questione. Il ministro dell'interno voleva provare la necessità, od almeno la convenienza che, quando accadono sgraziati accidenti di tumulti e di sommosse civili, e che occorra per la repressione il concorso simultaneo della guardia nazionale e della milizia assoldata, il comando si deferisca al capo della milizia stanziata. Ebbene, quando questo caso, che non può formare la regola, ma soltanto l'eccezione, dovesse accadere, la legge stessa del 1848 vi provvede. Dico che ciò non dee formare la regola, ma l'eccezione; imperocchè, secondo la lettera e lo spirito della sua istituzione, mi piace ripeterlo, a reprimere i tumulti ed a ristabilire l'ordine cittadino, solo la guardia nazionale dev'essere chiamata.

Ma, dato il caso dell'eccezione, la legge fondamentale vi provvede nello stesso articolo 113 da me citato là dove dice: « L'autorità militare non prenderà il comando dei distaccamenti della milizia comunale pel mantenimento della pubblica tranquillità che sulla richiesta dell'autorità amministrativa. » Vede dunque l'onorevole ministro dell'interno che quando questo bisogno avvenga, la legge ha provveduto dando facoltà all'autorità amministrativa di rivolgersi all'autorità militare e di deferirle questo comando.

Mi pare adunque che il Ministero avrebbe potuto lasciare le cose come stavano, essendo dalla legge provveduto ad ogni caso, senza far queste innovazioni, le quali possono avere poco liete conseguenze.

FRATTI, ministro per la guerra. A mio avviso l'interpretazione data dall'onorevole Macchi ad alcune disposizioni del titolo IV della legge organica sulla guardia nazionale per provare l'illegalità degli articoli 12 e 13 del regio decreto 26 gennaio 1865, è erronea.

Per dimostrarlo, comincerò a discorrere dell'articolo 12, al quale si rivolgono più particolarmente i suoi appunti, indi passerò all'articolo 13.

Il titolo IV summentovato tratta dei distaccamenti della guardia nazionale, e, insieme con parecchie norme relative a questi, stabilisce, nell'articolo 113, che un corpo od una frazione di guardia nazionale non passa sotto il comando dell'autorità militare, per ciò solo che ha abbandonata la sua ordinaria residenza, ma vuolsi per questo che siavi la richiesta dell'autorità amministrativa.

L'articolo 12 del regio decreto sopracitato, tratta invece della repressione dei tumulti, e stabilisce che

TORNATA DEL 16 MARZO

quando interviene in tali casi la truppa, per essere state inefficaci le forze di sicurezza pubblica e la guardia nazionale, l'autorità militare concentra in sé il comando superiore di tutte le forze.

Come vede la Camera, le due cose sono ben diverse e, nello stesso modo che la legge ha saviamente disposto per garantire l'indipendenza della guardia nazionale, il regio decreto del gennaio scorso ha opportunamente stabilito che la direzione di un'operazione militare sia affidata all'autorità militare.

La legge del 1848 non potrebbe opporsi a questa disposizione senza cadere nell'assurdo. E che così sia me lo prova l'articolo 62 della legge stessa che è il solo che accordi ad un ufficiale della guardia nazionale il comando sopra corpi o frazioni dell'esercito. Ma questo articolo si riferisce esclusivamente alle feste e cerimonie civili e non si estende alle operazioni militari, il di cui buon esito dipende da disposizioni le quali richiedono speciale perizia militare.

Se il legislatore avesse voluto che anche nelle operazioni militari il comandante della guardia nazionale potesse avere il comando sulle truppe regolari, lo avrebbe detto, né avrebbe taciuto sopra una cosa di tanta importanza, e le di cui conseguenze possono essere tanto gravi.

Passo all'articolo 13 del detto regio decreto; a questo, a dir vero, si applica il titolo IV della legge del 1848, dacché in esso trattasi appunto di distaccamenti, ma una cosa non è in opposizione all'altra.

Ed infatti, l'articolo 113 della legge del 1848 non proibisce che i distaccamenti della guardia nazionale abbiano a trovarsi sotto gli ordini dell'autorità militare, bensì prescrive che perciò sia necessaria la richiesta dell'autorità amministrativa. Ogni qualvolta occorrerà pertanto che in applicazione dell'articolo 13 suddetto, un distaccamento della guardia nazionale debba prestare concorso per scorte di materiali da guerra, polveri, prigionieri, ecc., e debba operare perlustrazioni militari, ecc., l'autorità amministrativa, dalla quale dipende quel distaccamento, farà la richiesta, perchè il medesimo passi sotto il comando dell'autorità militare. Né occorre dimostrare l'opportunità e l'utilità di questo provvedimento dopo ciò che dissi, discorrendo dell'articolo 12.

Non può essere venuto in mente al ministro dell'interno da cui dipendono le guardie nazionali del regno, né può essere venuto in mente a me di offendere la benemerita milizia cittadina col Reale decreto che provocò le censure dell'onorevole Macchi.

Noi non abbiamo voluto far altro che evitare gli inconvenienti che la mancanza di norme precise, nei rapporti di servizio fra le due milizie, non può a meno di produrre, per quanto buona armonia esista fortunatamente fra di esse, e per quanto impegno mettano in generale le autorità civili e militari per far procedere le cose di buon accordo. Io spero che l'intento nostro si ottenga col regio decreto in discorso.

Aggiungerò ancora, che il riguardo dovuto alla ge-

rarchia dei gradi della guardia nazionale non è offeso, dacché le autorità a cui spetta avranno sicuramente cura di non sottomettere al comando d'un ufficiale dell'esercito un ufficiale della guardia nazionale più elevato in grado; e quando ciò, per circostanza fortuita, accadesse, quest'ultimo si ritirerebbe cedendo il comando ad altro ufficiale inferiore.

Darò lettura dell'articolo 6:

« Le milizie comunali sono poste sotto l'autorità dei sindaci, degl'intendenti di provincia, degl'intendenti generali di divisione amministrativa e del primo segretario di Stato per gli affari dell'interno.

« Quando la milizia comunale sarà in tutto od in parte riunita nel capoluogo di mandamento, ella sarà sotto l'autorità del sindaco del comune in cui la riunione avrà luogo d'ordine dell'intendente della provincia e dell'intendente generale della divisione.

« Sono eccettuati i casi determinati dalle leggi, nei quali vengono le milizie comunali chiamate a fare nel comune o nel mandamento un servizio d'attività militare, e sono poste dall'autorità civile sotto gli ordini della militare autorità.

LANZA, ministro per l'interno. Nella legge stessa organica è già preveduto questo caso.

MACCHI. In seguito a queste spiegazioni io non voglio insistere più oltre, nutrendo fiducia che esse basteranno a trattenere i ministri dagli abusi cui potrebbero essere trascinati dal decreto in questione. Però voglio notare che l'equivoco non viene da parte mia, viene da parte di coloro i quali si contentano di badare al titolo dei capitoli senza leggere le prescrizioni contenute nei singoli articoli.

PRESIDENTE. L'incidente è terminato.

Viene ora l'interpellanza del deputato Lazzaro al ministro di grazia e giustizia intorno al passaggio al demanio della casa dei pii operai di Napoli.

(Il deputato Lazzaro non è presente.)

Segue ora l'interpellanza del deputato Sineo al ministro di grazia e giustizia intorno ad un decreto reale e a due circolari delli 6 e 8 corrente, relativi a provvedimenti della Corte di Roma.

Senonchè egli mi ha avvertito, che per imprevedute circostanze non può intervenire alla Camera, e si è riservata la facoltà di fare altro giorno la sua interpellanza.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ANSELMO GUERRIERI CIRCA GLI AVVENIMENTI DEL RIO DELLA PLATA.

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza del deputato Guerrieri al ministro degli affari esteri sopra i fatti che succedono sulle rive del Rio della Plata.

L'onorevole Guerrieri Anselmo ha la parola.

GUERRIERI ANSELMO. Appena giunte in Europa le prime notizie della presa di Paysandu nella banda orientale dove sono impegnati tanti interessi italiani, mi sono

affrettato di deporre sul banco della presidenza una domanda colla quale pregava la Camera di volermi concedere la parola per interpellare il ministro degli esteri sugli affari della Plata. L'assenza dell'onorevole presidente del Consiglio, poi le vacanze parlamentari e finalmente la discussione solenne, dalla quale or ora siamo usciti, hanno aggiornato fino a questo momento la mia interpellanza.

Intanto la guerra è continuata sulle sponde della Plata in un modo che non voglio qualificare, ma del quale prenderò l'espressione nelle parole di lord Palmerston interpellato ultimamente nel Parlamento inglese: egli disse che quella guerra si conduceva in un modo affatto disforme dagli usi degli uomini civili.

Io credo che per una migliore intelligenza della questione non sarà inutile ricordare in brevissimi tratti alla Camera le vicende di Montevideo.

Montevideo si liberava nel 1814 dagli Spagnuoli col soccorso degli Argentini: ma essi dovettero ben presto sgombrare, e seguitarono la loro impresa nel Perù, che si trattava di emancipare assolutamente dalla Spagna. Allora per Montevideo cominciò una trista serie di guai e il *caudillo* Artigas la desolò per molti anni, tanto che gli Orientali si diedero al Portogallo, che allora era padrone anche del Brasile. Più tardi il Brasile si costituì separatamente in impero padrone ancora di Montevideo; ma gli Argentini col sussidio di una parte dell'emigrazione cercarono di liberare dai nuovi signori la banda Orientale. Ne nacque una guerra tra il Brasile e la Repubblica Argentina, la quale finì nel 1828.

Nel 1828 per parte del Brasile, e nel 1830 per parte della repubblica Argentina fu finalmente riconosciuta l'indipendenza della repubblica di Montevideo. Ma qual indipendenza fu mai quella di Montevideo! Dal 1830 in poi esso è soggetto ad uno dei due partiti che si disputavano il potere, i quali due partiti erano quello dei *Colorados* e quello dei *Blancos*: i *Colorados* corrispondevano al partito unitario della vicina repubblica Argentina; i *Blancos* al partito federale. Nessuno di questi due partiti ha mai saputo aver a cuore gli interessi del paese piuttosto che gli interessi propri. Di qui nacquero delle lotte sanguinose e sterili, ed una oscillazione, direi quasi, d'influenza tra la repubblica Argentina e l'impero del Brasile.

Nel 1851 finalmente cadde la signoria del tiranno Rosas di cui il nome è troppo celebre. Oribe era pel Montevideo quello che Rosas nella repubblica Argentina. In quell'epoca, tra il 1840 ed il 1851, ebbe luogo la famosa guerra in cui si distinse la legione italiana sotto i comandi di Garibaldi, in cui si fecero prodigi di valore per terra e per mare.

Intanto Garibaldi fu chiamato a migliori destini in patria, e Rosas cadde finalmente insieme ad Oribe mediante l'intervento diplomatico e materiale del Brasile, che seppe distaccarne Urquise, uno de' suoi principali luogotenenti.

L'intervento del Brasile gli fruttò cinque diversi trattati. Un trattato di sussidi, un trattato di commercio e

navigazione, un trattato di protezione, un trattato di estradizione, e un altro trattato di limiti, il quale fu il solo che sia stato eseguito interamente.

Si trattava di rettificare la frontiera dalla parte della provincia del Sud del Brasile, e gli altri trattati furono sempre occasione a continue proteste e interventi.

Il partito dei *Colorados*, che per poco aveva avuto la presidenza di Montevideo dovuta anche all'influenza brasiliana, dovette cedere il posto al partito dei *Blancos*.

Nacque allora una specie di transazione, e una parte del partito dei *Colorados* si unì al partito dei *Blancos*, che si chiamò il partito di conciliazione che aveva per programma nè vincitore, nè vinto.

Ma questo programma, come spesso accade dei programmi, era una menzogna perchè i vincitori e i vinti si trovarono ben presto in disaccordo e sorsero nuove guerre per le quali si ebbero nuovi interventi diplomatici.

Tutte queste guerre occasionarono altre pretese del Brasile per indennità negli averi e per offese alle persone, reclami in seguito ai quali scoppiò finalmente l'ultima guerra che ancora si combatte fra il Brasile e la repubblica di Montevideo, per le cose dette.

Si comprende come un naturale alleato del Brasile dovesse essere l'antico presidente Flores, il quale rappresenta una frazione del partito dei *Colorados*, vincitore nel 1851 in seguito alla caduta di Oribe.

Questi brevi cenni debbono persuadere la Camera che la nostra politica non può essere quella di mischiarsi nelle intestine discordie di questo paese, tanto più che se veramente si dovesse scegliere tra la moralità dei due partiti, non si saprebbe quale parte prendere.

Gli eccessi sono comuni agli uni e agli altri; il modo di amministrare, di governare, di far la guerra e di trattare i forestieri non sono gran fatto diversi. Se non che nella storia del partito dei *Colorados* noi troviamo precedenti più favorevoli tanto agli italiani che agli europei. Ma nel vario giuoco di simili fazioni neanche il passato ci può essere di arra sicura per l'avvenire.

Per questi motivi la migliore politica io credo sia di non prendere nessuna parte attiva in questa lotta. La sola parte che abbiamo diritto e dovere di prendere si è quella della tutela degl'interessi nazionali, e questi debbono essere protetti da una forte stazione navale che rimanga in quelle acque. Io credo che questo è il solo partito conveniente, è lo scopo principale che noi dobbiamo raggiungere.

Negli ultimi mesi dello scorso anno, appena che erano incominciate le ostilità, vi fu un tentativo di conciliazione; anche a questo tentativo abbiamo avuto parte, ed io credo che sia bene che l'opera nostra si dimostri come un'opera di pace e di mediazione.

Il nostro rappresentante presso la repubblica di Montevideo si recò al campo di Flores per portarvi delle proposizioni di pace, ma dopo vari abboccamenti, queste proposizioni andarono a vuoto, per cui la guerra disgraziatamente non cessò.

TORNATA DEL 16 MARZO

Io pertanto chiedo ora all'onorevole presidente del Consiglio, se vi siano speranze che queste pratiche siano ancora riprese e proseguite con qualche successo, ed in ogni caso io gli domando se siano stati presi degli accordi diplomatici per un'azione comune colle altre nazioni amiche ed alleate.

Finalmente desidererei di conoscere quali sian le forze navali in quelle acque, e se siano in numero sufficiente e con istruzioni per proteggere i nostri interessi con quella dignità ed efficacia che si conviene ai nuovi destini che si sono aperti all'Italia.

Per darvi un'idea della importanza della nostra colonia, basterà consultare nel bollettino consolare dell'anno 1864 due rapporti: uno del nostro console generale a Buenos Ayres, e l'altro del console di Montevideo. Una delle tabelle le più eloquenti tra quelle annesse a quei due rapporti è la tabella che porta il numero 9 e 9 bis. In essa appaiono i valori depositati nel Banco di Buenos Ayres alla data del mese di agosto 1863: or bene, gli Italiani avevano depositato a quella data la cospicua somma di lire 11,329,000 in danaro effettivo e per 14,988,000 lire in carta-moneta. Queste due somme rappresentano oltre a 25 milioni. La nostra emigrazione è numerosissima tanto a Montevideo quanto a Buenos Ayres, ed una gran parte dei nostri emigranti sono liguri e subalpini. La navigazione è una delle arti che esercitano di preferenza, benchè vi esercitino pure l'agricoltura in piccola scala, perchè in quei paesi è la pastorizia che predomina, e l'agricoltura non si esercita che vicino alle città, e sotto la forma di coltura dei giardini, parte di coltura cui i subalpini si destinano specialmente. Vi è pure una colonia Valdese a Rosario della quale fanno parte molti Italiani, ed anche i napoletani danno un contingente alla nostra emigrazione in quelle contrade.

Un'altra cosa vorrei notare in questi rapporti dei nostri consoli, specialmente in quello del console di Montevideo, il quale annunzia un fatto sul quale in questo momento richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro degli esteri.

Nella tabella n. 3, dove si enunciano le tasse che pagano i bastimenti italiani nel porto di Montevideo, v'è una nota che dice che i bastimenti francesi, inglesi, brasiliani dello Zollverein non pagano che la metà dei diritti sopra descritti. Quindi la bandiera italiana è colà soggetta a tasse che sono il doppio di quelle che pagano le nazioni delle quali vi ho poc'anzi parlato. Questo si deve all'essere caduto un trattato di commercio che il nostro rappresentante era incaricato di fare, e che aveva già stipulato a Montevideo. Questo trattato di commercio riconosceva alla nostra bandiera parità di trattamento colle altre bandiere. Or bene questo trattato che era stato negoziato col Governo anteriore, non fu poi riconosciuto quando venne al potere il nuovo Governo.

Io dico adunque che una delle prime cure del nostro Governo, quando sia ristabilito l'ordine a Montevideo, debba essere questo di procacciare alla nostra bandiera

un trattamento eguale a quello delle altre nazioni più favorite.

Non è dire quanto le nostre colonie siano importanti, e quanto debba essere lo zelo del Governo per esse. Tanto è ciò vero, che tutti i Ministeri che si sono succeduti se ne sono occupati con molta alacrità. Io mi ricordo una circolare del Ministero passato che raccomandava caldamente ai nostri consoli e rappresentanti nelle colonie l'educazione e le scuole. È questo uno dei migliori modi di mantenere vivo lo spirito delle colonie, di tenerle unite alla madre patria, di stringere sempre più quei vincoli che noi non dobbiamo mai perdere di vista non solo per gl'interessi morali, ma per i nostri interessi economici e politici.

Or bene, io vidi con piacere che questa stessa via abbia continuata il nostro Gabinetto. Io ho sotto gli occhi una circolare del 20 gennaio 1865 nella quale il Ministero chiama l'attenzione dei nostri rappresentanti nelle varie colonie sopra un progetto il quale tenderebbe ad istituire in Torino uno stabilimento di educazione per i figli dei nostri coloni all'estero. Noi sappiamo che i figli dei nostri coloni, tanto nel Levante come nell'America meridionale, sono mandati spesse volte ad essere educati in altre capitali d'Europa.

Ora è molto provvido questo pensiero di riunire a Torino questi figli dei nostri coloni che hanno cercato colla loro industria di procurarsi fortuna in altri paesi.

È ottimo consiglio aprire quest'istituto, il quale richiamerà questi figli all'antica loro patria e metterà loro sotto gli occhi l'importanza che essi hanno di non perdere la nazionalità tanto facilmente.

Posciachè parlo del perdere la nazionalità, non sarà affatto inutile che io ricordi come in generale nelle repubbliche dell'America meridionale ed anche nel Brasile, in quelle repubbliche e in quell'impero che abbisognano di popolazione vi siano delle leggi eminentemente facilitatrici per l'acquisto della cittadinanza, e soverchiamente severe per farla perdere a coloro che, secondo le leggi del proprio paese, non l'avrebbero perduta. Quindi un figlio di un Italiano che nasce nel Brasile od alla Plata s'intende che abbia perduto la cittadinanza, epperò diventerà o Spagnuolo, o Portoghese, o Brasiliano.

Anche su questo io penso sia utile richiamare l'attenzione del Governo, perchè è importante che i nostri connazionali non perdano così facilmente i diritti di cittadino italiano. Io spero che il Governo sarà animato da queste stesse idee e che vorrà rispondermi convenientemente, specialmente intorno alle forze che noi abbiamo in quelle acque del Rio della Plata.

LA MARMORA, ministro per gli affari esteri. Io non istarò certo a ripetere le cose riguardanti le nostre colonie, o, per meglio dire, i nostri nazionali che si sono portati in quelle regioni dell'America; esse furono troppo bene svolte dall'onorevole Guerrieri, con cui mi piace di trovarmi d'accordo in tutto e perfino nella sua conclusione.

Sta di fatto che noi abbiamo colà molti Italiani i quali

sono molto operosi e si sono già acquistata una bella posizione. Tutti sanno che c'è il Paraguay, l'Uruguay ed il Paranà che dopo lungo scorrere si uniscono insieme e fanno quell'immensa foce che ha circa 30 miglia di lunghezza e che si chiama Rio della Plata.

Come ben disse l'onorevole Guerrieri, i nostri concittadini colà sono per la maggior parte liguri dediti alla navigazione fluviale di cabotaggio, al commercio all'ingrosso ed in dettaglio, alla piccola industria, alla coltivazione delle ortaglie, mentre gli indigeni sono quasi esclusivamente addetti alla pastorizia.

Io faccio osservare che la difficoltà per estendere la protezione agli Italiani che là si trovano sta appunto in che essi attualmente non sono tutti nell'Uruguay, che è la parte adesso minacciata. Molti degli Italiani sono sparsi nella vasta Repubblica Argentina, cioè in Buenos-Ayres, in altre provincie della Confederazione e specialmente nell'*Entro-rios*, che si trova tra il Paranà e l'Uruguay.

Sin da quando io assunsi il portafoglio degli affari esteri trovai che era già impegnata la questione col generale Flores che minacciava la città di Montevideo. Anzi, poco tempo dopo mi giunse la notizia di quel tentativo di conciliazione che si è fatto per mezzo del nostro ministro a Montevideo, il quale era andato dal generale Flores, d'accordo coi rappresentanti di tutte le altre nazioni, per vedere se ci era mezzo di impedire una guerra che, pur troppo, come disse benissimo lord Palmerston pochi giorni sono dinanzi al Parlamento inglese, prende un carattere non troppo umano.

Credo che su questo argomento ebbero luogo non poche esagerazioni che andarono spargendo i giornali, giacché a leggere gli uni, sono i Brasiliani gli autori dei fatti inumani; a leggere gli altri, sono invece le truppe del Paraguay.

Un giornale così si esprime;

« La conquête de Matto-Grosso est la réponse du Paraguay à l'invasion du territoire de l'Uruguay par les Brésiliens; mais, loin de commettre dans cette province des actes sauvages semblables à ceux qui ont marqué la prise de Paysandu par l'armée brésilo-rebelle, les Paraguayens observent une conduite humaine et généreuse qui leur attire la confiance et les sympathies des populations du territoire conquis; c'est ainsi que l'on voit rentrer dans leurs foyers les habitants que les troupes brésiliennes chassaient de leur demeure dans leur fuite et qui s'étaient réfugiés dans les forêts. »

Invece un altro dice:

« L'invasion des Paraguayens dans Matto-Grosso continuait sa course de dévastation. Ils avaient surpris près de Miranda un parti de 200 Brésiliens et pris sans résistance Nioac, Albuquerque et Corumba. Les populations sans défense s'enfuyaient à l'approche de ces sauvages. »

« La canonnière brésilienne *Anhambay*, que le manque d'eau empêchait de naviguer, avait été prise. Les quelques passagers qui étaient à bord s'étant jetés

dans le fleuve, les Paraguayens les avaient tués à coup de fusil. Quelques prisonniers avaient été mutilés et à d'autres on avait coupé les oreilles, qui, enfilées dans une corde, furent envoyées à l'Assomption.

« Enfin, les Paraguayens commettent des actes de la plus sauvage barbarie, volant tout ce qu'ils trouvent, violant les femmes, insultant, blessant, tuant, ne respectant rien; de sujets étrangers mêmes avaient été victimes de ces cruautés.

« Les pertes des Paraguayens dans Corumba étaient portées à environ 400 hommes. »

Quest'ultimo fatto però l'avranno veduto nei fogli di ieri smentito da un capitano inglese. Tutto induce pertanto a credere che vi siano esagerazioni; non è però men vero che la guerra ha preso un carattere un po' selvaggio.

In queste circostanze che cosa fare? Noi abbiamo interessi da ambe le parti, indi, come ben disse l'onorevole Guerrieri, non abbiamo di meglio a fare che camminare d'accordo colla Francia e coll'Inghilterra.

Qui abbiamo il vantaggio che non vi sono rivalità fra le potenze, per conseguenza l'accordo è molto più facile che non in altre questioni. Infatti tutti i rappresentanti di potenze estere che si trovano a Montevideo indirizzano concordi i loro sforzi ad impedire che a Montevideo, che ora pare vada ad essere strettamente investito, si commettano degli errori, dei quali risentirebbero i danni anche i nostri connazionali.

Lord Palmerston nella sua risposta parlò di molti inglesi che colà si trovano, e noi naturalmente ci interessiamo pei molti italiani che pure hanno stanza colà.

Le istruzioni da me date al regio ministro in Montevideo consistono nell'astenersi dal prendere impegni in favore dell'una o dell'altra parte, nel consigliare ad entrambe, occorrendone il caso, la conciliazione ed il riavvicinamento degli animi, e nel prestare in ogni evento protezione alla vita ed alle sostanze degli Italiani.

Riguardo alle forze per proteggere appunto i nostri connazionali, esse consistono in tre vapori: vi avevamo due corvette a vapore e poi si è spedito una cannoniera, che è arrivata già da un pezzo. Le corvette non possono sempre rimontare il fiume, essendo il loro tirante d'acqua troppo considerevole, e la loro presenza vi fu utilissima, perchè hanno coadiuvato a trasportare le popolazioni da un luogo all'altro.

Del resto prendere un partito, come alcuni pretenderebbero, non lo credo conveniente, e mi ha stupito molto di vedere che l'*Indépendance Belge*, arrivata ieri, contenesse una corrispondenza da Torino così concepita:

« L'affaire des républiques de la Plata devient sérieuse. Décidément le Gouvernement italien a envie d'intervenir, et il ne se laissera pas intimider par les menaces du Brésil. »

Non c'è mai stata minaccia.

« La France et l'Angleterre, à ce qu'il paraît, ont laissé toute liberté d'action au Gouvernement italien.

TORNATA DEL 16 MARZO

Il s'agit donc de préparer l'opinion publique à cette expédition, si toutefois il n'arrive pas d'ici là de nouveaux incidents politiques.

« Évidemment, c'est dans le but de préparer l'opinion publique à une immixtion quelconque du Gouvernement italien dans les affaires du Brésil qu'aujourd'hui M. Guerrieri-Gonzaga, député ministériel, a annoncé une interpellation au ministre des relations extérieures au sujet des affaires d'Amérique, ou, pour mieux dire, de Montevideo. Le général de La Marmora a répondu qu'il était tout prêt à répondre, et de commun accord on a fixé l'interpellation à lundi prochain. »

Io non intendo per nulla preparare l'opinione pubblica, e tanto meno prepararnela con un articolo sortito stamane nelle *Alpi*, che prende sul serio questa corrispondenza di Torino all'*Indépendance Belge*, e dice cose meno fondate ancora. (*Ilarietà*)

« En attendant, le Ministère de la marine a donné ordre à la division des navires cuirassés (capite, fregate corazzate per rimontare un fiume) de se tenir prête à partir pour une destination très éloignée, et cela dans le plus court délai possible. »

A sentire questo giornale, le fregate corazzate sono già partite per andare a rimontare quel fiume. Ecco come si scrive la storia, mentre appunto le navi corazzate sono i bastimenti meno adatti per quelle acque! (*Ilarietà e movimenti*)

Io diceva che le aveva dette meno probabili ancora un giornale di questa mattina. Ecco che cosa dice: « Se dobbiamo prestar fede ad un carteggio dell'*Indépendance Belge*, qualche diverbio vi sarebbe stato tra il generale La Marmora ed il signor Brito, ministro del Brasile in Torino. Questi avrebbe dichiarato che il suo imperatore non tollererebbe giammai un protettorato italiano a Montevideo. »

Posso assicurare la Camera che vi fu mai intenzione d'un protettorato.

« Ma il generale La Marmora avrebbe risposto che l'Italia, pei molti interessi che ha in quella repubblica, non può tollerare che il Brasile abusi della sua vittoria, e tenti di alterare i confini attuali di quello Stato. »

Ecco poi ciò che io trovava più strano ancora.

C'è un'isola che si chiama l'isola de'Rati che sta precisamente nel Rio della Plata dirimpetto a Montevideo; tutti sanno che là dove si hanno delle stazioni navali è necessario di avere depositi di carbone, di viveri, e difatti si è ottenuto che nell'isola de'Rati si potesse mettere un deposito di carbone, e di altre cose, precisamente come noi abbiamo sempre accordato agli americani di avere un deposito nel golfo della Spezia; ed anzi ultimamente, siccome per i lavori che si fanno nel porto non si poteva più accordare questo deposito, si era concertato col signor Marsh, che è il rappresentante degli Stati Uniti d'America, di accordar loro lo stesso vantaggio nel porto di Cagliari, ma pare che non ne abbiano più avuto bisogno, e qualcheduno ha supposto adesso che sia stato loro riuferito l'antico deposito che avevano nel porto di Maone, e che per

conseguenza non abbiano più cercato il nostro. Come pure si rammenteranno che prima del 1857 la Corte di Russia ci aveva domandato di lasciare un piccolo deposito a Villafranca, e l'abbiamo accordato senza difficoltà.

Ma noi non abbiamo mai immaginato che ciò potesse diventare un possesso, e che con quel possesso noi ci fossimo obbligati poi a prendere parte per l'uno o per l'altro paese, nè credo che a nessuno verrà mai in mente la follia di fare una spedizione in quei paesi.

E qui vedo che si parla già di fortini. Questo mi piace dichiararlo perchè serve di risposta a tutte le domande che ci si potrebbero fare.

Si parla pure d'una grande fonderia, e di magazzini di carbone, e di alloggiamenti convenienti e di fortificazioni.

Sarebbe invero molto comodo avere una fonderia e fabbricar dei cannoni in un luogo così remoto com'è l'isola dei Rati! (*Si ride*) Se si trattasse d'un ospedale la cosa si potrebbe capire, ma non ci gioverebbe avervi una fonderia od alloggiamenti militari. Queste sono tutte congetture di giornali, e prego la Camera di non prenderle sul serio.

È vero, o signori, come ha detto l'onorevole Guerrieri, che abbiamo degl'interessi in quel punto, ma ne abbiamo anche altrove, cioè nell'alto Uruguay, nel Paraguay e nella estensione della repubblica Argentina, e non abbiamo altro a fare che andar d'accordo colle grandi nazioni che hanno egualmente dei gravi interessi in quelle parti, per limitare le calamità della guerra il più che si può, e fare tutti i nostri sforzi perchè questa guerra abbia a cessare.

L'onorevole Guerrieri desidera sapere qualche cosa in ordine ad un trattato di commercio.

Sta di fatto, come ho verificato adesso, che col Governo di Montevideo nulla si è potuto concludere. Abbiamo fatto tutto il possibile per ottenere gli stessi vantaggi che hanno le altre potenze, ma quel Governo non ha voluto accordarceli. Questi vantaggi ci sono stati invece concessi dalla Repubblica Argentina. Non so come terminerà la contesa sorta nell'Uruguay. A cose finite vedremo qual partito si potrà trarre dalla situazione che sarà per sorgere in favore dei nostri connazionali.

Fra le cose alle quali accennava l'onorevole Guerrieri, v'è l'istituzione di un Collegio internazionale a Torino, cosa ch'egli approva.

Sta difatto che questa buona idea dovuta all'egregio nostro cavaliere Cerruti potrà effettuarsi quando vi saranno locali del Governo disponibili in questa città, cosa che arriverà.

Farò allora per mia parte il possibile perchè si stabilisca questo Collegio che può essere d'una grandissima utilità, non solo pei nostri coloni dell'America, ma anche per gli altri, e dovrà eziandio arrecare grande vantaggio al nostro commercio e lustro alla nazione.

MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Mancini.

MANCINI. Chiesi la parola per esprimere la mia completa approvazione alle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, e per aggiungere che io credo la linea di condotta da lui adottata non doversi riguardare come un fatto isolato ed un'accidentalità, ma come l'applicazione di un principio e di un sistema che il Governo italiano si farà scrupolo e dovere di seguire nelle relazioni internazionali.

Signori, la nostra storia dei passati anni ed i fatti che hanno accompagnato il nostro risorgimento a nazione, contrassegnarono una specie di ben auspicato rivolgimento nella pratica della vita internazionale degli Stati inciviliti.

Noi abbiamo sperimentato pei primi i benefici effetti del principio del non intervento; e questo principio, nella sostanza equivalente all'altro di nazionalità ed al supremo diritto d'indipendenza di ciascun popolo, è bene che si sappia, sarà guida costante della politica esterna del Governo italiano.

Dall'esposizione fatta dall'onorevole interpellante, e dalle notizie pervenute in Europa intorno agli avvenimenti che hanno luogo sulla sponda del Rio della Plata, si raccoglie che in quei paesi si combatte ad un tempo una guerra esterna ed una guerra civile ed intestina.

Il Governo imperiale del Brasile, in forza dei trattati del 1851, coi quali accordò alcuni prestiti e sussidi al Governo di Montevideo, sostiene il proprio diritto di essere soddisfatto; e non avendo potuto ottenere l'adempimento di questi trattati coi mezzi pacifici, si è creduto nel diritto di ricorrere alla guerra che tra Stati indipendenti è il mezzo di costringimento all'esecuzione delle contratte obbligazioni. Inoltre ho veduto dai giornali che il medesimo Governo brasiliano elevò vivissime reclamazioni per diniego di giustizia contro il Governo di Montevideo in occasione di numerose depredazioni, assassinii ed attentati d'ogni maniera che si sarebbero commessi sopra cittadini brasiliani, i quali in grandissimo numero vivono in quel paese, senza che le autorità di Montevideo abbiano adoperato quei mezzi di giusta e severa repressione che per la propria sicurezza ha diritto di invocare e di ottenere anche lo straniero che vive sotto la protezione delle leggi del luogo che gli accorda ospitalità.

Ebbene, questa è una questione che non riguarda il Governo italiano, ed alla quale esso debbe mantenersi estraneo. Noi semplicemente dobbiamo vegliare alla sicurezza delle vite, degli averi e degli interessi dei nostri connazionali che si trovano in quelle contrade, colà tratti da' bisogni del commercio, dappoichè è nostro dovere incoraggiare l'elemento industrioso della nostra popolazione, acciò espanda al di fuori la sua pacifica attività e continui la magnifica tradizione degli Italiani del medio evo.

Ma accanto a questa guerra esterna anche nell'interno della Repubblica una guerra civile si combatte fra i due partiti *Blancos* e *Colorados*, de' quali ha parlato l'onorevole Guerrieri.

Se noi dovessimo manifestare qualche simpatia, non esiterei a negarla agli attuali governanti. Essi, ricusando di stipulare con l'Italia il già negoziato trattato di commercio, non ci manifestarono al certo simpatia e desiderii di rendere più intime e cordiali le relazioni col nostro Governo.

Inoltre, coloro che oggi governano, rappresentano principii ed opinioni, quanto al rispetto delle istituzioni liberali, molto diversi dai nostri. Basti il dire che i loro avversari sono appunto coloro che sostennero altra volta la celebre difesa di Montevideo, nella quale si illustrò un condottiero italiano di così eccelsa fama come è il generale Garibaldi. Sono dunque gli oppositori del generale Garibaldi e degli italiani seguaci di lui quelli che attualmente in Montevideo sono al potere, e professano principii politici molto diversi da quelli che osservava il partito che era al Governo precedentemente.

Ma in una questione di questa natura, se vi ha disputa fra vari pretendenti alla presidenza della repubblica, ed ancor più se trattasi di scegliere tra varie costituzioni politiche, è dover nostro, e credo sia dovere di tutti i Governi fedeli a' veri principii del diritto delle genti, al principio del non intervento, di scrupolosamente astenersi da qualunque indebita ingerenza per favorire l'uno o l'altro dei partiti in lotta, anzi di esercitare tutta la propria influenza acciò anche un belligerante estraneo non trasformi la sua azione di esterno guerreggiante in un'azione ben diversa che rassomigli ad un intervento, ad un'ingerenza nella determinazione delle forme di governo che quel paese debbe scegliere, o delle persone dei suoi governanti.

Poichè l'onorevole generale La Marmora colle sue dichiarazioni ha precisamente dimostrato che il Governo, conscio di questo dovere, adottò questa linea di condotta, ed in essa io scorgo non già una determinazione isolata ed accidentale, ma l'espressione di un alto e salutare principio, io non posso che manifestare dal mio canto una completa approvazione delle dichiarazioni del Governo, e conseguentemente ritenere che non siavi luogo in questo argomento ad alcuna deliberazione della Camera.

PRESIDENTE. L'incidente è terminato.

VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER VENDITA E PERMUTA DI STABILI DEMANIALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'approvazione di vari contratti di vendita e permuta di stabili demaniali.

La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

Se niuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

Il Ministero accetta la proposta della Commissione?
SELLA, ministro delle finanze. L'accetto.

TORNATA DEL 16 MARZO

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1°.

« Art. 1. I contratti seguenti dell'amministrazione demaniale sono approvati :

« A) Vendita al municipio di Ferrara di una fabbrica in quella città, ad uso di stallatico, prossima al palazzo detto il *Castello*, al prezzo di lire 9000, per rogito del notaio ferrarese dottor Domenico Bottoni 6 giugno 1863;

« B) Vendita all'Ordine mauriziano della caserma sul Piccolo San Bernardo in val d'Aosta, al prezzo di lire 5000, per atto della prefettura di Torino 28 aprile 1863;

« C) Permuta col municipio di Milano di infissi, quadri e mobili nei palazzi del *Marino* e del *Broletto*, già permutati in forza di legge 14 giugno 1860, e col conguaglio a favore dell'erario di lire 1095 91, per rogito del notaio milanese dottor Giuseppe Velini 15 gennaio 1863;

« D) Cessione gratuita al municipio di Potenza-Picena della vecchia torre detta del *Porto di Montesanto*, sul litorale Adriatico, per rogito del notaio maceratese dottor Pacifico Minucci 9 dicembre 1861;

« E) Permuta di stabili in Castiglione delle Stiviere al municipio di Castiglione, col conguaglio a favore dell'erario di lire 5, per rogito del notaio castiglione dottor Angelo Battaglioli 23 febbraio 1861;

« F) Permuta di stabili in Milano col municipio di Milano, col conguaglio a favore dell'erario di lire 130,000, destinate a trasporto di archivi e adattamenti di uffici, per rogito del notaio milanese dottore Giuseppe Velini 11 maggio 1864;

« G) Vendita al municipio di Massa dell'ex-collegio gesuitico coll'annessa chiesa in Massa, al prezzo di lire 45,608 80, per rogito del notaio massese Pietro Giorgieri Beghè 16 marzo 1864;

« H) Vendita al municipio di Jesi di un podere nel territorio jesino al prezzo di lire 10,429 67, per convenzione privata 18 giugno 1864;

« I) Convenzione coi signori cavaliere Gonella e Scavaglio intorno ad un passaggio pubblico in Torino, 4 luglio 1864. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato:

« 1° A cedere a Giambattista Pons are 14 03 di terreno nel territorio di *Mentoulles* sotto il circondario di Pinerolo, al prezzo di lire 90 08; e a ricevere in permuta dal Pons are 5 75 al prezzo di lire 54 06, e inoltre il conguaglio in contanti di lire 36 02;

« 2° A cedere al municipio di San Leo la casermetta all'ingresso di quella città, ricevendo in permuta la nuova caserma espressamente costruita da quel municipio;

« 3° A vendere al municipio di Aulla un palazzo con orto annesso in Aulla, al prezzo di lire 18,400;

« 4° Ad acquistare da Giuseppe Quaglia are 17 di terreno presso il forte d'Acqui in Alessandria, al prezzo di lire 1037, e ad alienare le suddette are 17 con altre are demaniali 3 85 ivi al conte Paolo Franzini, maggiore generale, al prezzo complessivamente di lire 708 90;

« 5° A cedere gratuitamente al municipio di Napoli i diritti appartenenti allo Stato sul terreno dell'emiciclo a destra della strada nazionale alla salita di Capo di Monte, passato il ponte della Sanità in Napoli;

« 6° A cedere al municipio di Cesena la parte demaniale dell'ex-convento di San Francesco in Cesena, e a ricevere in permuta gli stabili e compensi convenuti fra l'amministrazione della guerra e quel municipio con scrittura privata 28 maggio 1863;

« 7° A ratificare una permuta col municipio di Cervia di stabili in quella città, per rogito del notaio cervese Luigi Virgili 5 febbraio 1863;

« 8° Ad approvare la cessione fatta dalla Lista civile al municipio di Modena del giardino reale, per scrittura privata 15 luglio 1862;

« 9° A cedere al municipio di Parma il giardino pubblico con accessori, giusta la convenzione proposta il 13 maggio 1864;

« 10. A cedere al municipio di Livorno i diritti competenti allo Stato sul forte di Antignano e sui terreni da esso dipendenti, ed il giuspatronato su quella chiesa parrocchiale; gli uni e l'altro coi pesi inerenti. »

(È approvato.)

« Art. 3. I contratti autorizzati coll'articolo 2 saranno approvati per decreto del ministro delle finanze, udito il Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER ASSEGNO AI SIGARAI LICENZIATI DALLA MANIFATTURA DI FIRENZE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il progetto di legge per assegno ai sigarai licenziati dalla manifattura di Firenze.

La discussione generale è aperta.

Interrogherò prima il ministro se accetta la proposta della Commissione.

SELLA, ministro per le finanze. Il Ministero non può accettarla e persiste nel suo progetto.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Mordini.

MORDINI. Questa dei sigarai licenziati nel 1860 dalla manifattura dei tabacchi di Firenze, è questione che, sotto apparenza assai modesta, contiene un fondo di molta gravità.

Si tratta di centosettanta capi di famiglia che chiedono alla Camera un atto di giustizia.

Che cosa sono questi operai? Lo dicono essi stessi in una petizione che venne presentata alla Camera, e dalla quale mi faccio un dovere di leggere il paragrafo a questo punto relativo :

« Gli operai della manifattura di Firenze furono sempre lavoranti a cottimo, ricevevano una mercede giornaliera proporzionata al lavoro che essi somministravano. Ammessi in giovanissima età nella fabbrica, vi rimanevano finchè durava in essi l'attitudine al lavoro. Salvo i casi d'infedeltà e d'insubordinazione non ne

erano mai licenziati, e giunti alla vecchiaia, o resi inabili al lavoro medesimo per quelle malattie croniche che la manipolazione del tabacco non di rado suscita, ottenevano sempre un assegno vitalizio a modo di pensione. Tanto il Governo toscano voleva che fossero garantiti contro la vecchiaia e contro l'assoluta impossibilità di procacciare a sè ed alle loro famiglie una onorata sussistenza, che allorquando questa regalia concedevasi in appalto, si lasciava ognora all'appaltatore sul prezzo del canone una somma rilevante perchè servisse a sussidiare quegli operai che nelle indicate condizioni si trovassero. »

Per far persuasa la Camera della giustizia che assiste la causa dei sigarai di Firenze licenziati dalla manifattura, io sono mio malgrado costretto a svolgere una serie non breve di fatti. Non sarà una narrazione dilettevole, ma io la credo necessaria.

Nella relazione ministeriale che precede il progetto di legge si dice:

« Sullo scorcio del 1860 la produzione dei sigari fermentati nella manifattura dei tabacchi di Firenze aveva preso proporzioni di gran lunga esuberanti il bisogno della consumazione, di talchè il fondo di scorta già saliva a chilogrammi 475,000, quantità sufficiente a far fronte allo smercio di oltre quindici mesi, e, quel che è più, si andava di giorno in giorno regolarmente accrescendo. »

In tale stato di cose, la direzione della manifattura dei tabacchi di Firenze proponeva un rimedio; e questo era la limitazione del lavoro, compensando i sigarai con un prezzo maggiore nella mano d'opera. Questa proposta era appoggiata da alcuni precedenti, perchè altrettanto si era praticato in due altre epoche differenti, cioè nel 1838 e nel 1841. Malgrado ciò, il Ministero di Torino non le fece buon viso, ed altra ne presentò, la quale consisteva nello istituire a Firenze la fabbricazione dei sigari ad imitazione svizzera.

La controproposta ministeriale venne nondimeno scartata per ragioni in parte economiche e in parte amministrative.

Fu dunque necessario trovare altri temperamenti, e infatti la Direzione generale delle gabelle emise le seguenti disposizioni. Riduzione del numero dei cottimanti sigarai, congedandone 80 circa con assegnare loro una paga mensile divisibile in due classi, di lire 50 l'una e di lire 40 l'altra, calcolate in media proporzione del guadagno individuale: quelli da licenziare sarebbero stati scelti fra i più anziani di servizio, salve le eccezioni consigliate da particolari circostanze. Ai rimanenti in attività poi sarebbe accordato una lira al giorno oltre l'ammontare del cottimo sopra i sigari da fabbricarsi. Questa quota di cottimo non dovrebbe oltrepassare i mille sigari al giorno per ciascun lavorante.

Contemporaneamente il direttore della manifattura dei tabacchi di Firenze fu invitato a compilare due ruoli, uno dei quali comprenderebbe il personale effettivo dei lavoranti addetti alla manifattura dei tabacchi, mentre l'altro sarebbe supplementare.

Oltre a ciò, la Direzione generale delle gabelle autorizzò l'Amministrazione generale delle regie dogane e delle aziende riunite in Firenze a non considerare queste disposizioni come imperative, ma sibbene a modificarle secondo i casi occorrenti.

Però la questione presentava sempre non poche difficoltà. Se non che, essendo giunto a Firenze il cavaliere Majan, capo di divisione nel Ministero delle finanze, d'accordo con lui, col soprintendente delle finanze in Toscana, che allora era l'onorevole Sansone D'Ancona, nostro collega, coll'amministratore generale delle dogane e col direttore delle manifatture dei tabacchi, furono prese le seguenti risoluzioni.

Rimase stabilito primieramente che, per quanto fosse possibile, si eccitasse un numero di sigarai, limitato in principio ad ottanta, a domandare la loro giubilazione dal servizio mediante una mensile pensione da concertarsi individualmente caso per caso. La misura dell'assegno mensile fu deciso che ammonterebbe ad un *maximum* di settanta lire, conseguibile da quegli operai che contassero quaranta e più anni di servizio, purchè il loro guadagno raggiungesse in media o superasse la detta somma; per coloro che contassero i suddetti quaranta e più anni di servizio il *minimum* sarebbe di lire quaranta, se col loro guadagno non conseguissero una maggiore retribuzione. Gli anni venticinque di servizio darebbero diritto alla metà dell'ottenuto guadagno, semprechè non si oltrepassassero le lire settanta mensili: ogni anno di servizio al di là dei venticinque darebbe diritto ad aggiungere 1/15 alla detta quota del percepito guadagno, sempre però dentro i limiti del *maximum* della quota di guadagno; e sarebbe diminuita di 1/25 per ogni anno di servizio al disotto dei venticinque.

Con queste norme la direzione della manifattura dei tabacchi rimise immediatamente addì 12 luglio 1861 una nota di trentaquattro operai da congedarsi. E ai 24 dello stesso mese ed anno una ufficiale del Ministero di finanza alla soprintendenza di finanza di Firenze approvava il già fatto in tutte le sue parti, dichiarando per di più che il Ministero, pienamente contento di ciò che erasi operato, confidava che la direzione della manifattura avrebbe continuata la sua coadiuvazione procacciando d'indurre buon numero di altri operai ad accettare consimili disposizioni per il definitivo loro licenziamento.

Infatti il 16 agosto 1861 la direzione della manifattura trasmise una seconda nota di cinquantadue operai licenziati alle condizioni che già da me vi sono state esposte.

Però, non soddisfatta ancora di avere così ridotto il numero, la soprintendenza di finanza di Firenze con una nota del 27 agosto 1861 dichiarava alla direzione della manifattura che la diminuzione del lavoro ottenuto col licenziamento degli 80 operai non essendo ancora sufficiente a raggiungere lo scopo prefisso, sarebbe riuscito gradito superiormente che fossero eccitati almeno altrettanti individui a chiedere il loro allontanamento.

In conformità di questo desiderio la direzione della manifattura dei tabacchi di Firenze, con nota del 25 settembre 1861, propose il licenziamento di altri 40 operai. Nè questo basta, chè la soprintendenza delle finanze, dopo avere approvato il proposto licenziamento dei 40 operai, diede alcune altre autorizzazioni: che si addivenisse, cioè, al licenziamento di altri 46 operai col sistema già stabilito, e che si avanzasse un progetto per congedare o collocare diversamente anche altri 11 operai addetti alla tagliatura delle fascie per la fabbricazione dei sigari.

Sempre in conformità di queste nuove istruzioni, fu dalla direzione della manifattura dei tabacchi di Firenze dato il licenziamento ad altri 46 operai.

Venne finalmente una nota ministeriale dell'11 dicembre 1861, colla quale si prescrisse di non promuovere licenziamenti ulteriori, salvi i casi eccezionali di inabilitazione al lavoro per causa di età o malattia.

Vuolsi tener conto di una nota del Ministero delle finanze del 28 maggio 1862 (era allora ministro l'onorevole Sella), colla quale furono posti in istato di quiescenza altri operai per causa di malattia, e merita soprattutto l'attenzione della Camera il seguente squarcio di detta nota del quale io credo dovervi dare lettura:

« Ritenuta la convenienza che ridonderebbe pel pubblico erario se venissero coll'andare del tempo sostituite donne nella lavorazione dei sigari invece degli attuali operai, e ciò sia pel minore spreco di foglia, sia per la minore mercede che si corrisponderebbe, e sia in ultimo per la maggiore tranquillità e regolare andamento della manifattura, chi scrive non dissente che siano continuate da codesta manifattura le necessarie pratiche per collocare in istato di quiescenza in apposito ruolo supplementario tutti quegli operai addetti alla lavorazione dei sigari, i quali disposti fossero ad allontanarsi dal servizio secondo le norme e secondo le basi praticate l'anno scorso per gli altri loro colleghi. »

Questi, o signori, sono i fatti.

Ora ecco che il Ministero presenta un progetto di legge nel quale disconosce tutti gl'impegni precedentemente presi, ed alla pensione mensile vitalizia accordata ai sigarai di Firenze, il cui allontanamento era stato provocato dall'amministrazione, si dà un taglio tale, che parte di questi 170 individui vengono a veder ridotto, secondo la rispettiva età, od al terzo, od alla metà, ovvero ai due terzi il loro assegno, e parte se lo vedono tolto affatto.

La vostra Commissione ha creduto giustizia richiedere che, respinto il progetto ministeriale, si rispettassero i termini delle convenzioni che avevano avuto luogo tra l'amministrazione e gli operai, e che il Governo del Re fosse autorizzato a portare nel capitolo terzo del bilancio straordinario del Ministero delle finanze l'assegno accordato negli anni 1861 e 1862 ai sigarai licenziati dalla manifattura del tabacco in Firenze, ed a proseguirne il pagamento sotto il titolo di

Pensioni straordinarie, da cessare per coloro che rientrassero in servizio.

Qual è la ragione che può avere il ministro e che lo spinge a lacerare un contratto, un'obbligazione civile, la quale altro non è se non un patto aleatorio?

L'onorevole Sella vi dice che la Commissione di revisione nominata per la legge dell'11 ottobre 1863 sulle disponibilità allo scopo di esaminare e vagliare i ruoli degli impiegati ha trovato, a proposito di questi sigarai di Firenze, un'anormalità, ha trovato, cioè, che essi non potevano essere considerati nè come impiegati in disponibilità, nè come impiegati aventi diritto a pensione. Li ha quindi messi fuori di causa.

Il ministro di finanze, stando alla decisione di questa speciale Commissione, ha per altro riconosciuto che ricorrono considerazioni di equità in favore dei sigarai licenziati dalla manifattura di Firenze, che non è possibile rimandarli senza nulla, e vi ha presentato il progetto che sta sotto gli occhi vostri.

Vediamo adunque se veramente buone sieno, e fino a qual punto, le ragioni addotte dall'onorevole Sella per sostenere le sue pretese.

Ma come può il ministro parlare di diritto, o signori, quando il caso è questo: che nelle manifatture di tabacchi di Firenze 177 lavoranti, per la sola ragione che vi era nel 1860 momentaneo eccesso di produzione, furono contro ogni consuetudine sollecitati, eccitati, pregati, a così dire, di chiedere il proprio licenziamento, la propria giubilazione, offrendo loro in compenso una pensione vitalizia?

Signori, non bisogna dimenticare che le trattative cogli operai della manifattura di Firenze furono intraprese dalle autorità locali d'accordo col Ministero, che i concerti furono presi istessamente, e che le definitive risoluzioni furono approvate dal Governo; qui non c'entra la legge dell'11 ottobre 1863; è un caso speciale, un caso *sui generis*, al quale non si possono applicare per nulla le disposizioni di quella legge, e il diritto, anzichè assistere l'onorevole Sella, vuole che a questi sigarai di Firenze venga accordata quella pensione vitalizia che è stata statuita dal Governo. Del resto ci sono poi molte ragioni d'equità anche quando si voglia fare astrazione dal diritto.

Dapprima c'incontriamo nelle consuetudini; questi operai, questi sigarai non erano lavoranti come sono tutti gli altri, entravano a tenerissima età nella manifattura dei tabacchi, entravano a nove, a dieci anni, ed imparavano un mestiere a beneficio dello Stato, il quale esercita la regalia, senza che potessero metterlo in pratica altrove per proprio conto.

Questi sigarai avevano poi in proprio favore l'altra consuetudine che la loro posizione era stata sempre rispettata dal Governo toscano, e tanto ciò è vero che anche nei contratti d'appalto quel Governo rilasciava agli appaltatori sul prezzo del canone una somma perchè servisse alle gratificazioni ed ai sussidi di quegli operai che si fossero resi inabili per cagione di età e di salute.

A tale proposito giova il ricordare che la somma rilasciata nell'ultimo contratto di appalto ascese alla cospicua cifra di 60,000 lire.

Io vorrei l'onorevole ministro delle finanze mi dicesse che cosa possono fare oggi questi sigarai licenziati, quale mestiere possono esercitare; se si trattasse di un muratore, di un falegname, di un fabbro, si comprende che gli sarebbe aperta assai facile la via di procacciarsi la sussistenza, ma questi uomini arrivati a cinquant'anni ed anche più, dopo avere sempre fatto il mestiere del sigaraio, messi oggi fuori della fabbrica in cui hanno passato la loro vita, sfido io che possano imparare un nuovo mestiere col quale provvedere alla sussistenza per sé e per la propria famiglia.

Ma infine, per che cosa furono licenziati questi operai?

Io l'ho già detto, furono licenziati perchè il fondo di scorta era troppo rilevante. Si profitò poi del loro licenziamento per aumentare l'utile della manifattura dei tabacchi.

E invero l'utile è aumentato incomparabilmente dachè agli uomini sono state nella lavorazione sostituite le donne. Dimostrerò agevolmente alla Camera come, considerata la questione sotto questo aspetto, le finanze possano ben considerarsi esuberantemente compensate della spesa di lire 105,190 80 cui trovansi sottoposte pel licenziamento di 177 sigarai.

Le donne impiegate nella manifattura dei tabacchi ricevono, o signori, la metà di quanto si corrispondeva agli uomini.

Ora nel 1864, se si guarda alla sola differenza del prezzo della mano d'opera fra le donne e gli uomini, si è ottenuto col lavoro di queste un risparmio di lire 79,200; ma siccome il numero loro da 260 è oggi cresciuto fino a 400, e siccome la fabbricazione dei sigari pel 1865 è destinata ad aumentare in proporzione di questo numero maggiore delle lavoratrici impiegate, così è che il risparmio del corrente 1865 ascenderà per siffatto titolo, secondo le più limitate previsioni, fino a 120,000 lire, superando così di 15,000 il totale delle pensioni vitalizie pagate ai sigarai licenziati.

Ma il lavoro delle donne, oltre all'introdurre un risparmio per ciò che si riferisce al prezzo della mano d'opera molto minore, arreca pure un altro vantaggio notevolissimo. Ad esse si può dare infatti una foglia di tabacco molto scadente, dappoichè non oppongono in ciò difficoltà alcuna, mentre i sigarai sono usi a respingere una tal qualità di foglia, nè modo ci sia di fargliela lavorare. Da un calcolo che ho sott'occhio, si vede come nel corrente anno 1865 le quattrocento lavoratrici oggi impiegate a Firenze produrranno per 360,000 chilogrammi di sigari, e come per questi occorreranno 720,000 chilogrammi di foglia. Calcolato il prezzo della foglia a lire 146 il quintale, come è pagata attualmente quella di che si fa uso nella manifattura di Firenze, si avrà una spesa di 1,051,200 lire. La differenza tra la prima e la seconda qualità non può

essere valutata meno di un venti per cento. Pertanto la differenza di prezzo per la foglia da darsi alle donne ammonterà alla somma di lire 220,000 circa. Questa è la convenienza che la finanza troverà nel lavoro delle donne.

Signori, ho finito il mio discorso. Provato come non per opera, non per iniziativa propria i sigarai di Firenze, pei quali ho preso la parola, si trovino licenziati dalla manifattura e pensionati, ma per opera e per iniziativa dell'amministrazione centrale, provato come sia loro inapplicabile il disposto della legge 11 ottobre 1863; provato come tutte le più manifeste ragioni li assistano nella loro causa, io credo che la Camera non esiterà di approvare il controprogetto della Commissione, respingendo il progetto ministeriale che parmi veramente peccati contro la giustizia e contro la equità.

CAPONE. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Capone.

CAPONE. È dispiacevole certamente per qualunque deputato dover sorgere a combattere certe opinioni, massime quando queste opinioni si presentano difenditrici di gente povera e bisognosa. Nè meno dispiacevole è per un deputato, quando è costretto a combattere quelle opinioni, dovendo contraddire oratori amici e persone all'animo suo assai care. Ma tanto è: al quinto anno oramai della nostra legislatura, dopo che abbiamo già fatte tante leggi durissime per mille ceti di cittadini, non saprei, in verità, comprendere perchè, ora giunti alla fine della nostra carriera, si avesse a fare un'eccezione privilegiata e di favore.

Per me, lo dico schietto, se il discorso dell'onorevole Mordini, al quale ho prestata la massima attenzione, potesse incontrar favore presso quest'assemblea, si dovrebbe dire *mea culpa* per moltissime leggi da noi medesimi votate, ed il *mea culpa* sarebbesi a ripetere per le tante indirizzateci da gente assai degna di compassione ed inesorabilmente respinte dalla Camera.

Rammerò alcuni nostri antecedenti.

Che cosa fu fatto per gli impiegati del lotto di Napoli e Sicilia?

Che cosa facemmo per gl'impiegati del macinato nelle provincie ex-pontificie? Che cosa decretò il Parlamento anche quando trattavasi veramente di diritti quesiti, quali le pensioni maggiori di lire 8000 quantunque legalmente acquistate? E così via via, senza che venga ad enumerar qui tutte le singole leggi da noi medesimi votate e per le quali classi intere, e molte d'impiegati di ogni specie, già al servizio dello Stato, sonosi inesorabilmente private di stipendio senza dar loro pensione di sorta.

Dopo ciò è ben naturale che mi domandi, perchè mai i soli sigarai di Firenze avessero ad avere un privilegio ed un mero favore fra tante migliaia di gente, degna di considerazione non meno di essi, e sovente più di essi ancora.

L'onorevole Mordini qui mi dirà certamente che l'esempio è fatto e non ragione, che egli si è appoggiato al diritto quesito dei sigarai.

Ebbene, andiamo al fondo della questione e vediamo.

Sono operai o sono impiegati costoro? Se sono impiegati, la legge del 1863 non ha fatto eccezione di sorta alcuna, ed avendo provveduto anche ai sigarai fiorentini non è più il caso di parlarne più oltre. Applicarsi loro senz'altro quella legge. Quando discuteremo la legge del 1863, l'onorevole Sella rammenterà di sicuro la disputa vivissima che avvenne tra lui e me nell'ufficio IV, e rammenterà come in tale occasione a qualunque ragione di convenienza, e più che di convenienza, anche di vera giustizia, mi rispondesse inesorabilmente, come rispose poi qual membro della Commissione innanzi alla Camera, che la ragione delle finanze, l'interesse dei contribuenti, la ragione dell'unificazione e quindi della semplificazione della macchina amministrativa dello Stato, la quale domandava di essere sgombrata dalle braccia inutili, era ragione di ordine tanto superiore, da non potersi piegare nè a riguardi, nè a rispetti, nè a compassione di sorta. E la Camera ne approvò in tutto e per tutto il concetto.

Ora, non è questo il caso di ripetere le parole dell'onorevole Sella e tanto più autorevolmente, quanto che queste sono diventate leggi dello Stato?

Ma qui sento dirmi: ma i sigarai fiorentini non hanno che fare cogli'impiegati e colla invocata legge del 1863.

Ma se non sono impiegati, da quando in qua abbiamo imparato che debbasi pagare una pensione vitalizia all'operaio il quale ha ricevuto la sua mercede, quando ha lavorato i tabacchi per conto dello Stato?

Ha un bel parlare l'onorevole Mordini, mi perdoni che glielo dica, di diritti, di consuetudini, di accordi col Governo, e di non so quante altre cose ha enumerate nel suo discorso, che a giudizio mio, niente di tutto questo gioverà punto a costituire diritto, ove di diritto non fu mai il caso possibile.

Il diritto! Su che cosa è fondato cotesto diritto dei sigarai fiorentini? Non mi è riuscito ad afferrarlo, per quanto scrupolosa attenzione abbia io posta nell'ascoltare tutto il discorso dell'onorevole Mordini. Senonchè poco dopo avendogli inteso invocare un'invariata ed antica consuetudine regolamentaria dei sigarai fiorentini, credo appormi, pensando che su questa consuetudine appunto dicevano fondato quel diritto, al quale appellavasi.

Consuetudini! Ma altro che consuetudini abbiamo abbandonato per costituire l'Italia; noi siamo passati su ben altro che su diritti. Consuetudini? E dopo ciò vorremo forse arrestarci in faccia alle consuetudini le quali regolavano i sigarai di Firenze?

Qui si soggiunge: costoro sono gente educata per modo da non essere buona ad altro che a fare sigari, chè dall'infanzia entrava nella fabbrica governativa, ove apprendeva a manifatturare sigari, e per tutta la vita non ne usciva mai più, ciò non comportando l'usanza del pari che non comportava che se ne congedasse se non per grave mancanza. Ma che? Vuolsi forse dire nella civile Toscana esservi fin oggidì esistita una cor-

porazione privilegiata e schiava insieme, per modo da esserne i suoi membri legati alla manifattura dei sigari, non altrimenti che gli antichi servi alla gleba? Questo per verità parmi eccessivo, e non credo che alcuno di noi qui sia disposto ad ammetterlo come possibile. In verità, ripugna troppo alla natura civile del paese il supporre che siavi una classe di persone la quale non debba e non possa far altro che il sigarai!

È per contrastare all'abolizione di una simile corporazione che ci si oppone la consuetudine invocata dall'onorevole Mordini? Non posso io mai credere che il suo giudizio, sempre così giusto, voglia ora farsi sostenitore di simile assunto. In vero, potrebbe mai volersi un compenso, un risarcimento, perchè, abolita la classe dei sigarai, siasi ridato ad ognuno di costoro la libertà di occuparsi e di lavorare, come meglio gli talenta, massime in una città quale è oggi Firenze, ove tante e sì svariate maniere d'impiegare la propria attività paransi innanzi a chiunque ha due braccia disponibili?

Ma quella gente non sa far altro. Questo parmi impossibile; il lavorante manuale ha sempre alcuna cosa da fare, chè questo gran vantaggio ha l'operaio manuale appunto di non incontrare le difficoltà, per non dire l'impossibilità, propria dell'uomo colto, al quale certo non è dato mutar di professione del pari che a quello di cambiare genere di lavoro, e di riuscirvi bene, come nel primo.

Il diritto, ripetesi di nuovo, è fondato sugli accordi stipulati già fra il Governo ed i sigarai fiorentini. Ma dove è cotesto stipulato, ridomando io? Quale Governo lo strinse? Chi finalmente autorizzò questo a tale stipulato? Tutto ciò debbe conoscersi prima di astringerci ad inclinarci innanzi al diritto quesito dei sigarai fiorentini, a fine di sapere, perchè dobbiamo averli preferiti a tutto il resto degli impiegati di ogni genere stati, senza temperamenti di sorta, messi in aspettativa in tutto il Regno. Io aspetto che dimostri la esistenza di quel singolare stipulato, chè lo ignoro affatto.

Ma che di ciò sia, so bene di non ingannarmi, affermando che non mai il Parlamento autorizzò alcun ministro a stipulati di tal fatta; quindi non vi ha nulla che possa arrestarmi nella mia conclusione, la quale è di rifiutare senza altro il nostro assenso alla proposta della Commissione.

Signori, nel momento in cui noi ci occupiamo dei sigarai fiorentini, abbiamo nel mezzogiorno della penisola una classe, numerosa, intelligente, onesta, e la quale non può, come il manifattore di sigari, impiegare d'oggi innanzi le sue braccia in altro lavoro manuale. Chè quella classe non è stata avvezza se non a trattare la penna e ad impiegare la mente sua nel servizio dello Stato. Tal classe è quella dei ricevitori del registro e bollo, a proposito della quale invoco la testimonianza dell'onorevole ministro per le finanze, perchè dica se mi appongo.

Ora bene tanti e tanti di quei ricevitori trovansi ora

fuori impiego, e senza neppure speranza di pensione. Non sono che tre giorni, da che ho ricevuto lettera colla quale mi si raccomanda calorosamente un uomo onesto, intelligente e laborioso, già ricevitore del registro e bollo nella città di Napoli. Questi dopo 43 anni di onorati servizi, e di carriera non interrotta, sol perchè ormai innanzi negli anni, è stato congedato senza neppure un soldo di pensione! E perchè? Perchè a questa classe di impiegati la legge napolitana sulle pensioni aveva espressamente provveduto. Visto io che la legge non era per lo meno non chiara, non mi sono permesso neanche di farne parola al ministro, nè di presentargli la petizione; avrei creduto, altrimenti facendo, di essere inconsequente, dopo quanto aveva votato come deputato, e dopo il fatto costante della Camera.

Notisi inoltre che quel povero ricevitore durante il tempo della sua gestione aveva prestata al Governo una forte cauzione. Questa nelle nostre provincie (me ne appello all'onorevole ministro delle finanze, perchè vel confermi) non poteva essere data che in rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico. Or tutti sanno che innanzi alla nostra felice rivoluzione, per assai tempo, i pubblici fondi salirono al 114 e fino a 120, oggi sapete già che stanno intorno al 64! Ebbene, a quel povero ricevitore, mentre lo si rimanda senza pensione di sorta, malgrado i suoi 43 anni di servizio, gli si rende il capitale da lui prestato in cauzione sminuito di quasi una metà del suo valore di altra volta.

Fatto cenno di quest'esempio, torno ad appellarmi alla testimonianza del ministro di finanze, perchè dica quali e quanti ricevitori di registro e bollo si sono trovati nelle provincie meridionali nella condizione di quello or ora da me indicatovi.

Ma che perciò? Se 43 anni di servizio non bastano a legittimare un diritto alla pensione per chi ha servito onestamente, perchè la legge non aveva espressamente provveduto a tutta una classe di impiegati, sarà possibile che la Camera ammetta un diritto di pensione in pro dei sigarai di Firenze, gente da salario e non da stipendio, lavoratori manuali e non impiegati di concetto?

Dopo ciò, o signori, il solo partito ragionevole e giusto, a quanto parmi, è quello propositovi dall'onorevole ministro delle finanze. Accettandolo, voi adotterete una provvida misura transitoria, la quale, tenendo conto dell'età di quei sigarai, appresta un sussidio atto a dar loro tempo di mettersi in grado di accingersi ad altra opera manuale confacente all'indole ed alle forze di ciascuno. Seguire, al contrario, la sentenza dell'onorevole Commissione, sarebbe far opera improvvida assai, di esempio perniciosissimo e sommamente ingiusta rispetto a quanto, in tanti altri casi simili, avete voi medesimi fatto.

FENZI. L'onorevole Capone cominciò la sua argomentazione con dire che dal Parlamento italiano si erano commesse molte ingiustizie, e che dopo cinque anni che si stavano commettendo di queste ingiustizie non vi era ragione sul finire della Sessione di cessare dal commet-

terne, e che per ciò si poteva andar franchi e fare ancora questa.

Io non consento nella sua opinione. Io credo che il Parlamento italiano delle ingiustizie non ne abbia commesse, e confido che non vorrà neppure farne in questa occasione.

CAPONE. Domando la parola per un fatto personale.

Non ho detto che abbia commesso ingiustizie, ho detto che è stato rigoroso.

FENZI. L'onorevole Capone ha detto che si erano soppressi molti uffizi, e che molti impiegati del lotto e del macinato, e che so io, si erano trovati senza impiego e non avevano per questo ottenuto dal Governo alcun compenso.

In primo luogo, non v'è termine di confronto tra gli impiegati che egli ha nominati ed i lavoranti dei quali adesso si tratta.

In secondo luogo, ricordo che in altre circostanze il Parlamento ha accolto dei progetti di legge per compensi ad impiegati che cessavano di prestare l'opera loro.

Abbiamo, non è molto tempo, approvata una legge la quale dava dei compensi agli impiegati del lotto nelle provincie siciliane; abbiamo approvata una legge che ne dava ai postiglioni rimasti senza impiego.

In conseguenza, non trovo che la mancanza di precedenti adottata dall'onorevole Capone sia un valido argomento in questa circostanza.

Dirò di più, che qualora fosse vero che così si fosse praticato in ogni altro caso, tutti i precedenti non varrebbero a far sì che si avesse da tenere lo stesso sistema nel caso speciale dei lavoranti sigarai. Io non so se l'onorevole Capone abbia mai messo piede in una fabbrica di tabacco, ma gli so dire che quando un uomo ha lavorato per 15 o 20 anni a ravigliare foglie di tabacco per far sigari, egli non è più buono ad altro. Questa è stata la considerazione per la quale non si è mai, credo io, dato il caso che un uomo il quale non avesse demeritato sia stato licenziato da una fabbrica di tabacchi, od almeno da quelle che io conosco. Tutta volta che uno di costoro fu reso inabile al lavoro, vi si è sempre provveduto.

Ora, qual'è la posizione della questione? Si tratta forse che un bel giorno, sia per un fatto di rivoluzione, sia per un atto amministrativo, il Governo abbia detto: chiudete quella fabbrica e licenziate tutti i lavoranti; non mi occorre più l'opera loro? No, signori, si è studiata la questione per molto tempo, si è visto che il lavoro degli uomini costava più di quello delle donne; si sono fatte esperienze, assai prima che il Governo italiano venisse in Toscana. Ebbene, io so dire che prima del 1859, quando si sono rimpiazzati gli uomini che cessavano dal lavoro, e con donne, si è fatta la prova della convenienza di questa sostituzione, i primi non furono mai licenziati senza che si desse loro un compenso. E veramente questo era giusto e necessario, se non si voleva ridurli a mendicare per non morire di fame.

TORNATA DEL 16 MARZO

Tali sono i precedenti; ma vi è qualche cosa di più, oltre i precedenti, vi è una convenzione stipulata. Una convenzione non fatta a caso, lì per lì, sotto la pressione di circostanze speciali od in un giorno, da un uomo che non avesse maturamente pensato a quello che si faceva; no, signori: tre ministri di finanze successivamente hanno ratificato queste convenzioni; ed hanno fatto il vantaggio dello Stato.

CAPONE. Paghino essi.

FENZI. Ed ora, dopo tre o quattro anni che questi sigarai riscuotono la pensione che venne con loro pattuita, un bel giorno si dice loro: voi siete impiegati non contemplati dalla legge, voi non avete diritto a pensione, nè a disponibilità, andatevene in pace, non vi diamo altro.

Ma questi operai erano stati interpellati dai superiori dell'Amministrazione, i quali han detto loro: riflettete se conviene a voi, uomo attempato, per poco tempo ancora abile al lavoro, di prendere una mercede certa, permanente e senza fatica, di starvene a casa vostra, e di accudire alle vostre faccende domestiche. Si sono pregati di accettare questo patto, alcuni si sono arresi ed hanno accettato la promessa dell'agente che rappresentava il Governo, confidando che sarebbe stato mantenuto il patto, mercè del quale si contentavano di lasciare il loro lavoro; ora si vuol dire a questi uomini che hanno avuto fiducia piena nel Governo: non siete impiegati in disponibilità, non avete diritto a pensione, il patto convenuto non ha valore, non vogliamo più pagarvi ciò che vi fu promesso? Qualora voi procedeste nel modo proposto dal ministro, a me pare che commettereste la più grande delle ingiustizie; io non so neppure concepire come si possa sorgere a difenderla.

Se questi lavoranti, invece di esser posti nell'elenco degli impiegati in disponibilità avessero continuato ad essere pagati coi fondi della fabbrica dei tabacchi in Firenze, nessuno avrebbe mai fatto alcuna osservazione; si sarebbe anzi fatto l'elogio del direttore della fabbrica, perchè si sarebbe visto una diminuzione di spesa con un aumento di lavoro, poichè dal fatto del licenziamento di questi lavoranti, e dalla loro sostituzione mediante le donne si è ottenuta, come poco fa vi dimostrava l'onorevole Mordini, un'economia superiore a quello che occorre per continuare a pagare a questi operai la mercede stata loro promessa.

Ora io non so per quale ragione il ministro delle finanze, che pure ha fatto o consentito alcune di queste convenzioni con i sigarai, abbia scoperto un giorno che essi erano impiegati in disponibilità, mentre nessuno avrebbe mai pensato a porli in questa categoria; naturalmente la Commissione che è andata ad esaminare lo stato degli impiegati in disponibilità ha trovato che questi sigarai non avevano le qualità che devono avere gli impiegati per esser posti in disponibilità, e da questo è sorto il bisogno di regolare la loro posizione.

Dico francamente: io credo che la questione non si possa risolvere in altri termini, fuorchè in quelli pre-

sentati dalla vostra Commissione, e confido che voi vorrete accogliere la proposta ch'essa vi fa, come un atto di giustizia.

PRESIDENTE. Il deputato Capone ha la parola per un fatto personale.

CAPONE. Io rispetto troppo la Camera e me medesimo, avendo l'onore di farne parte dacchè il Parlamento italiano esiste, per esser certo di non aver potuto neppure per celia dire che la Camera abbia mai fatta ingiustizia.

Mi perdoni l'onorevole Fenzi, le mie parole gli sono arrivate male; io non ho punto detto quanto egli mi ha attribuito. Invero non ho fatto altro, se non richiamare gli antecedenti nostri medesimi, per mettere la Camera in avvertenza che ove sta la stessa ragione, ivi debbe applicarsi imparzialmente la stessa legge. Non ho mai detto che quegli antecedenti fossero ingiusti, ma bensì che molte volte furono provvidenze *dure* (e duro non vuol dire ingiusto) rispetto a condizioni, le quali meritavano forse alquanto più di considerazione.

Fatta questa prima rettificazione, eccome una seconda, sempre tenendomi nei limiti del fatto personale. Io non ho mai detto: *gettate sulla strada i sigarai fiorentini* e non abbiate loro i riguardi medesimi usati con gente di simile condizione nelle altre parti d'Italia. Niente affatto di ciò. Ho invece lodato e raccomandato il progetto del Ministero, il quale in via transitoria provvede a quegli equi sussidii, soli ragionevolmente dovuti ai già lavoratori di sigari. Ma siccome altro è sussidio ed altro è una pensione fissa iscritta sul bilancio dello Stato da durare per tutta la vita, così nettamente mi sono opposto allo stabilimento di una tale pensione vitalizia, e quindi ho combattuto l'onorevole Mordini e la Commissione, dai quali ci veniva ciò raccomandato.

In verità, signori, vi sarebbe mai moralità, ove il Governo si assumesse di pagare una pensione vitalizia ad operai che non hanno, per esempio, ancora raggiunta l'età di anni quaranta? Sarebbe giusto che la si pagasse per altri dieci, venti ed anche altri quaranta anni a chi non presta opera di sorta alcuna, ed il quale ha intanto la libertà di disporre delle sue braccia secondo meglio gli conviene, gli talenti?

L'onorevole Fenzi mi obbiettava, che chi ha lavorato dieci anni nella fabbrica dei tabacchi non è più buono a null'altro che a far sigari. Io già dissi, ciò non potere in conto alcuno essere esatto, ed ora gli domanderei che volesse per avventura dirmi a ché cosa potranno esser buoni quei bassi impiegati delle antiche amministrazioni del lotto in Napoli ed in Sicilia, i quali non solo per dieci, ma per quindici e venti anni non hanno imparato, nè han fatto altro che comporre e scomporre quelle stampaccie degli *estratti* ed altre simili operazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Capone, stia al fatto personale: ella fa una discussione.

CAPONE. Io sono stato attaccato in tutto quello che ho detto.

PRESIDENTE. Non ci è fatto personale in ciò; è semplice divergenza di opinione e di apprezzamento.

CAPORE. Io volevo risparmiare alla Camera la noia di sentirmi un'altra volta parlare. Del resto, se il presidente non crede che io possa continuare, parlerò poi al mio turno.

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe prima all'onorevole Mordini, poi all'onorevole Sanguinetti; ma se l'onorevole Mordini non ha alcuna difficoltà, siccome ella ha già parlato una volta, darei prima la parola all'onorevole Sanguinetti.

MORDINI. Sì signore, va bene.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. L'onorevole Mordini ha parlato di diritto e d'equità. Quando parla d'equità io sono d'accordo con lui; ma se parla poi di diritto, io dico alla Camera che non vi è neanche l'ombra di diritto.

Di fatti quando si parla di diritto a pensione, voi dovete cercare questo diritto nella legge positiva che riguarda le pensioni. In questa legge, che fu votata dalla Camera attuale, non si parla punto degli operai i quali ricevano salario giornaliero; questi non sono impiegati, quindi non possono aver diritto di sorta.

Ma l'onorevole Mordini, ben vedendo che la legge sulle pensioni non poteva venirgli in soccorso, ha fatto nascere questo diritto sapete da che? Da un contratto che dice essere intervenuto tra l'amministrazione ed i sigarai di Firenze.

Signori, che una proposizione di questa fatta sia venuta dalla sinistra, la quale vuol essere sempre attenta con cent'occhi per limitare il potere del Governo, è cosa veramente che mi fa strabiliare.

Signori, se l'onorevole Sella od un altro ministro fa un contratto con un individuo, e crede di assegnargli una pensione, noi per questo dovremo riconoscere che tale individuo abbia diritto a pensione? La cosa è ben colossale.

Secondo il diritto costituzionale, chi è che ha il diritto d'alienare in tutto od in parte il patrimonio dello Stato? Non può essere che il potere legislativo: il ministro non ha che il dovere di eseguire la legge; può accordare quelle pensioni che la legge permette si accordino; ove la legge non permette, non può il ministro accordare pensioni di sorta; e qualunque sia il contratto intervenuto, con cui si accordi pensione, questo è di pieno diritto irritato e nullo, né può essere rispettato.

Io non credo che un simile contratto esista; ma quando pure esistesse non potrei far altro che biasimare il ministro che lo ha concluso, chiunque egli fosse.

Dunque diritto non esiste, perchè un contratto fatto contro la legge, contro i principii costituzionali non può avere valore di sorta.

Veniamo all'equità.

Diceva l'onorevole Mordini: costoro entrarono a dieci anni al lavoro, lavorano da molto tempo e sono inabili ad apprendere altri mestieri: dunque l'equità

vuole che loro si dia una pensione, anzi a questa hanno diritto.

La conclusione supera le premesse; l'equità potrà indurci ad accordar loro un sussidio, e questo si è fatto finora; ma non può stabilire alcun diritto a pensione. Altro è un sussidio equitativo, altro è una pensione.

Le finanze, dicono ancora gli onorevoli miei avversari, dal licenziamento dei sigarai e dalla sostituzione delle donne nella fabbrica dei tabacchi ebbero a provare non un danno, ma un utile; perchè dunque si ha riluttanza a spendere 105.000 lire per continuare il soldo a questi operai dispensati dal lavoro, mentre l'utile delle finanze supera le lire 105.000?

Mi permetta l'onorevole Mordini, mi permetta l'onorevole Fenzi, questo è un ragionamento alquanto strano. Essi dicono: le finanze licenziando i sigarai hanno preso delle donne, e siccome queste lavorano con paga minore di quelli, hanno fatto il guadagno di questa differenza nei salarii: ecco perchè si è accordato il sussidio a questi operai che non lavorano.

Prima di tutto io vorrei che l'onorevole Mordini od altri mi dicessero come mai, pagando il soldo intero ad operai che non lavorano e ad operaie che lavorano, ancorchè a queste non si desse che la metà del soldo assegnato agli uomini, le finanze possano avervi guadagnato.

Supponiamo che una donna faccia cento sigari al giorno. Se per avere questi cento sigari pago lire una ad una donna e poi pago lire due all'uomo che fu sostituito da questa donna, e che se ne sta a casa a far niente, di grazia, dov'è l'economia? Se la sostituzione delle operaie agli operai si fosse fatta gradatamente e di mano in mano che gli operai venivano mancando, allora si sarebbe fatta vera economia, e non sarebbe stato il caso di questi sussidi.

Ma lasciamo da parte questa questione: il ragionamento dell'onorevole Fenzi e dell'onorevole Mordini sussisterebbe, se i sigarai fossero comproprietari di queste fabbriche del Governo; se costoro fossero interessati in modo che una parte di quest'opificio e delle materie che in esso si lavorano fosse di loro proprietà, allora avrebbero un diritto.

Ma, o signori, perchè il Governo migliora il sistema della fabbricazione e ne ritrae maggior utile, dovrà egli regalare a chi non fa nulla la paga intera?

Ma questo ragionamento non mi capacita affatto, anzi per me è strano, come strano sarebbe il ragionare di operai di un fabbricante di birra, i quali, licenziati dal padrone, lo citassero in giudizio e tenessero al giudice questo linguaggio: signor giudice, il nostro padrone ci ha licenziati dal lavoro, e ne aveva diritto perchè ci pagava alla giornata; ma, introdotto nella sua fabbrica un sistema di lavoro più economico, il suo guadagno aumentò, sicchè può continuare a pagarci il salario anche non lavorando. Si condanni dunque a pagarci senza che lavoriamo.

Che vi pare, signori, di un simile linguaggio?

Questo certo non è un ragionare che valga. Ma io che

TORNATA DEL 16 MARZO

ammetto, o signori, il sussidio, voglio fare ancora un riflesso sulla entità di questo sussidio.

Io veggio nella relazione ministeriale che questo sussidio andava dalle lire 40 alle 70, e, notate, 70 lire al mese, cioè lire 840 all'anno!

Ora, paragonate questo sussidio ad operai che non lavorano colla pensione che la legge accordava prima della legge votata, or son pochi giorni, agli stessi sottotenenti dell'esercito che avessero 25 anni di servizio, voi vedete che poca sarebbe la differenza.

Un sottotenente dopo 25 anni di servizio aveva lire 700 circa, e ad un sigaraio di Firenze si vogliono dare lire 840. Un sigaraio che abbia quattro, cinque anni di servizio verrebbe a percepire una giubilazione superiore a quella di un sottotenente, il quale ha servito sul campo di battaglia ed ha esposto la sua vita.

Questo è un assurdo che non può a meno di colpire chicchessia.

Ma vi ha di più; ditemi un po' qual'era la pensione che si accordava ad un brigadiere dei carabinieri, che voi sapete ha un servizio di continua guerra: il brigadiere ha una pensione di 350 lire all'anno; ma un sigaraio delle manifatture di Firenze ha egli prestato un servizio così alto, così importante che a lui si debbano dare le lire 840 di pensione esonerandolo da qualunque lavoro? Ma questo è un assurdo.

Ma vi ha di più ancora. Vi ha citati, lo stesso onorevole Capone, gli ufficiali del registro di Napoli.

Questi ufficiali, volere o non volere, sono impiegati, e non hanno diritto a pensione, perchè la legge di Napoli non faceva loro questo diritto, e questi impiegati, se volete considerare la natura dei loro servizi, sono impiegati di una sfera discretamente elevata; ebbene a costoro non si dà pensione, non si sente compassione per costoro, i quali hanno anche 30, 40 anni di servizio.

Pervennero a me delle carte di alcuni fra questi impiegati del registro di Napoli, i quali si sono raccomandati a me perchè facessi istanze in loro favore; io mi sono recato all'amministrazione delle tasse, sono andato all'amministrazione della Corte dei conti, ma che volete, tutti dicevano che non hanno diritto a pensione. La legge sulle pensioni sta com'è, e vuol essere osservata.

Or bene, o signori, a costoro non si pensa, ma pei sigarai di Firenze la cosa è ben altra; a costoro si deve pensare! Volete fare una legge speciale? Questo mi pare un po' troppo. Potrei citare altre classi d'impiegati che non hanno pensione.

Volete che vi dica di altri che hanno reso alla società servizi molto più importanti di quelli dei sigarai di Firenze?

In Piemonte abbiamo due classi di professori d'istruzione secondaria.

Abbiamo i professori delle scuole, così dette *regie*, ed i professori delle scuole così dette *pubbliche*.

I professori delle scuole *regie* sono quelli che prendono stipendio dal Governo; i professori delle scuole

pubbliche sono quelli che prendono lo stipendio parte dai comuni, e parte dal Governo.

Ebbene, un professore di questi collegi altre volte detti pubblici come erano, per esempio, quello di Chieri, di Chivasso, ecc., anche dopo 30 anni di servizio non ha diritto a pensione di sorta.

Ora io vi dico: i servizi che questi professori rendono alla società non sono qualche cosa di più importante di quelli che hanno reso i sigarai di Firenze? Accorderete voi 70 lire al mese di pensione a costoro, niente agli altri perchè la legge non ci ha pensato?

Io credo, o signori, che quando la Camera accettasse tanto il progetto della Commissione, quanto quello del Ministero, la Camera aprirebbe la via ad una serie di conseguenze, di cui non posso prevedere la portata.

Approvo il sussidio, non la pensione; quindi voto anche contro il progetto del Ministero.

Ho proposto un ordine del giorno il quale invita il Ministero ad inscrivere nel bilancio una somma per dare un sussidio a questi operai, ma mi oppongo risolutamente a qualsiasi pensione, perchè il precedente sarebbe troppo pericoloso.

Supponete che avvenga uno di quei fatti che sono desiderati da tutti noi, supponete che si venga ad un contratto coll'Austria per la Venezia. Non avremmo in tal caso più bisogno di tener aperti tanti arsenali, e sopprimendone alcuno, si dovrebbe, ammesso questo precedente, dare una pensione a tutti quanti gli operai addetti all'arsenale che si sopprimerebbe.

Lo Stato ha strade ferrate. Ora, se si adotta l'attuale proposta, coloro i quali non vorranno stare al servizio della compagnia che acquisterà le ferrovie avranno il diritto di dire: signori, il nostro servizio vale tanto quanto quello che hanno prestato i sigarai di Firenze, quindi anche a noi una pensione; se vorrete essere giusti, dovete votar la pensione.

C'è di più ancora.

Voi sapete che in questa Camera un illustre ex-deputato che adesso onora di sua presenza il Senato, l'onorevole Marliani, ha proposto che si abolisse il sistema della privativa per la fabbricazione dei tabacchi, per sostituirvi, all'uso inglese, un dazio sui tabacchi stessi. Molti altri deputati dividevano questa sua idea. Io che l'ho combattuta, l'ho fatto solo per l'opportunità.

Credo però che questa idea verrà fuori di nuovo fra breve, e che la Camera adotterà il sistema inglese. Allora voi dovrete licenziare tutte le sigaraie. Dopo aver dato una pensione ai sigarai, potrete negarla alle sigaraie? Dio ve ne guardi! Esse vi direbbero con ragione che i diritti delle donne non sono minori dei diritti degli uomini in questa parte. Vi diranno: il nostro servizio vi fu più utile di quello degli uomini, dovete darci un compenso maggiore. Potreste dir di no?

Dunque conchiudo col dire che sarebbe cosa estremamente pericolosa l'accettare la proposta del Ministero, peggio poi quella della Commissione, la quale fra le altre cose ha emessa in fine del suo unico articolo una curiosa idea dicendo: « e da proseguire il paga-

mento sotto il titolo di *Pensioni straordinarie, da cessare per coloro che rientreranno in servizio.* »

Ma volete supporre che vi sia in Toscana e specialmente in Firenze qualcheduno così imbecille che avendo la sua paga intiera a casa e senza lavorare, domandi d'andare a servire? (*ilarità*)

PANATTONI. L'hanno chiesto essi stessi.

SANGUINETTI. Io spero quindi che il Ministero vorrà accettare il mio ordine del giorno, imperocchè lascia che si dia un sussidio come era idea del Ministero di dare, e per ciò non fa d'uopo di legge alcuna, perchè per un sussidio basta iscrivere una somma in bilancio di venticinque, o trentamila lire, e credo sarà sufficiente.

Io non voglio certamente accordare a quei sigarai un sussidio di sessanta o settanta lire al mese; parmi che potrà bastare quello, ad esempio, che ha un soldato dopo 30 anni di servizio e con meriti ben maggiori. E a questo proposito noto che avete delle mogli di magistrati, i cui mariti hanno servito 24 anni, e che perciò non hanno diritto a pensione, le quali ricevono dallo Stato 100, 150, 200, e le più fortunate 300 lire all'anno. E queste sono persone di civil condizione, ma nella miseria. Ora volete voi creare una posizione privilegiata a codesti sigarai? Non lo potete fare. Ripeto adunque che io spero vedere dal Ministero accettata la mia proposta, la quale risponde ad un principio di equità, ed evita la pericolosa via di assegnare pensioni a semplici operai, e di violare i più elementari principii della giustizia distributiva.

SELLA, ministro per le finanze. Signori, nella questione che è sottoposta al vostro esame occorre anzitutto rendersi conto dei fatti e della loro origine.

In quale stato si trovavano i lavoranti nella manifattura dei tabacchi a Firenze? In quello di non essere sottoposti a ritenuta, e quindi di poter venire licenziati senza alcuna specie di assegnamento.

È però da dire che vi era un'antica consuetudine, che quando un operaio diveniva inabile al lavoro (imperocchè era questo il solo caso ordinario) si continuava a dargli un certo sussidio tolto sui fondi stessi della manifattura.

Nel 1860 fu riconosciuto conveniente che si licenziasse una certa quantità di questi operai perchè il prodotto del loro lavoro eccedeva i bisogni della consumazione, ed anche perchè risultava un vero tornaconto per le finanze dal sostituire agli uomini le donne, come si usa in quasi tutte le manifatture d'Europa per questa specie di lavori.

Allora che cosa si fece? Si pensò di provvedere agli operai, di cui non si abbisognava in parte per considerazioni di umanità, in parte per ragioni anche, se si vuole, d'ordine pubblico.

Bisogna infatti riportarsi al tempo, in cui ciò ebbe luogo, cioè al 1860 e 1861, in momenti in cui si voleva evitare finanche ogni specie di apparenza di malcontento. Inoltre conviene altresì por mente alla condizione delle nostre finanze che si presentava allora sotto un aspetto alquanto diverso dall'attuale.

Si disse a quegli operai: a rigor di termini l'amministrazione potrebbe licenziarvi senza alcuna specie di assegnamento; tuttavia, per riguardi di equità, noi vi daremo un assegnamento, secondo che guadagnate più o meno.

Questo procedimento fu applicato non solo nel 1861, ma debbo confessare che nel 1862, appunto come diceva testè l'onorevole Fenzi, io stesso ho accettato la proposta venuta dalla direzione della manifattura dei tabacchi di Firenze, che ad alcuni di questi operai venisse dato congedo assegnando loro un sussidio nei termini che ha accennato così esattamente l'onorevole Mordini.

Ecco dunque come stanno i fatti.

Ora, che carattere veste questo assegnamento che si è continuato quasi sino ad ora?

Dice la Commissione: è un assegnamento stabilito da un contratto. Io non mi intendo niente di cose legali, ma mi pare impossibile che si possa solamente asserire che questa concessione di assegni abbia qualche cosa che rassomigli ad un contratto. Dirò forse degli errori in questioni legali, ma mi permetta la Camera di esporle come io vedo la cosa col senso comune.

Io potrei anzi tutto fare questioni di forme; potrei dire che non ci fu stipulazione, ma lascio in disparte le formalità e vengo proprio alla sostanza. Io domando: per esservi contratto, è necessario sì o no che quelli i quali lo fanno, abbiano la facoltà di stipularlo? Aveva il ministro l'autorità di addivenire a un contratto di questa natura? Avrei io, attualmente ministro delle finanze, la facoltà di dire ad un impiegato: io vi licenzio dal vostro ufficio, ma vi do un assegnamento di tanto per tutta la vostra vita? A me pare che a nessun ministro costituzionale compete la facoltà di stringere contratti di questa natura; e quando egli li facesse, mi pare evidente per il buon senso comune che sarebbero pienamente nulli ed irriti.

Vi è poi ancora un'altra ragione, per la quale io non so proprio capire come si voglia ravvisare in questa concessione un contratto. Perchè vi sia materia per un contratto, io ho sempre ritenuto che vi dovesse essere un corrispettivo, per cui uno dà per quanto piglia. L'onorevole relatore saprebbe certo esprimere questo concetto con molta esattezza. Ma io dico: in questo caso il Governo darebbe tale assegno a questi operai, e costoro che cosa danno alla loro volta al Governo? Tutto al più potrebbero dare quello che deve dare ogni buon cittadino, cioè potrebbero andarsene quietamente alle loro case, dacchè il loro servizio non è più necessario.

Per conseguenza io dico che non si può assolutamente ravvisare alcuna specie di contratto in questa concessione, come non si può ravvisare alcun contratto in tutte quelle disposizioni che si sono prese, quando si sono posti impiegati in disponibilità. Allora è ben succeduto anche questo.

Io so per esempio che ho avuto il poco gradevole incarico nel 1861 di andar a riconoscere come si licen-

ziavano gl'impiegati di alcune amministrazioni a Napoli. Ebbene, mi ricordo di aver parlato con parecchi di questi impiegati, e dietro la facoltà statami conferita di proporre poi che taluni fossero richiamati per esempio a Torino, altri destinati all'amministrazione provinciale, ed altri messi in disponibilità, a questi aveva facoltà di affermare che intanto loro si continuava un assegno di disponibilità eguale all'assegno di attività. Ma che? Si faceva un contratto in tutte queste disposizioni, e ne furono date parecchie nei primordii del regno d'Italia. Io nego recisamente che vi sia una specie qualsiasi di contratto in una concessione di questa fatta.

Che cosa può essere quest'assegnamento? Le nostre leggi non vedono altro che assegnamenti di attività, di disponibilità ed aspettativa, o di pensione.

Possono essere pensioni questi assegnamenti? Ma allora torno a domandare: che autorità aveva il ministro di dar delle pensioni? Può ammettere la Camera che il ministro abbia facoltà di concedere, senza conformarsi alle leggi, delle pensioni vitalizie?

Per conseguenza è evidente che questi assegnamenti non vestono per nulla il carattere di pensioni. Può quest'assegnamento avere il carattere di stipendio di attività? Evidentemente no; quindi non si può ravvisare in questi assegnamenti, che furono pagati dal 1860 presso che a tutt'oggi, altro carattere che quello di assegnamento di disponibilità. Quindi non è già, come diceva l'onorevole Fenzi, forse non bene informato, che io di mio capriccio abbia voluto conoscere in questi assegnamenti il carattere di assegnamento di disponibilità, ma già l'amministrazione precedente aveva rassegnato l'esame di codesti assegnamenti alla Commissione nominata per legge, onde rivedere tutti gli assegni di disponibilità.

Diceva l'onorevole Fenzi che si potevano questi assegnamenti lasciare a carico della manifattura, la quale li avrebbe pagati de'suoi fondi.

Grazie del consiglio! Che cosa direbbe la Camera quando le si presentassero dei conti, in cui vi fosse una violazione così manifesta d'ogni buona legge di contabilità, la quale vuole che siano ripartite le spese secondo la loro natura? La legge vuole assolutamente che, per esempio, quanto ad una manifattura, debbano imputarsi naturalmente a questa manifattura tutte le spese vive della medesima, tutti gli acquisti che si possono fare, i quali del resto figurano in bilancio ai capitoli relativi.

Ma evidentemente, quando si tratta di pensioni di disponibilità, di assegnamenti di persone, le quali non prestano più servizio attivo o, come si diceva, di quiescenza, evidentemente a termini della legge generale questi assegnamenti non possono figurare più nel bilancio di questa o quella manifattura.

Voi non avrete trovato mai in alcun bilancio un capitolo che indichi tale spesa a carico della manifattura A piuttosto che della manifattura B. Del resto egli è evidente che se si adottasse un sistema di questo genere, si aprirebbe la porta ai più deplorabili abusi.

Dunque l'assegnamento fin qui dato ai sigarai non ha altro carattere che di assegnamento di disponibilità. Ora, portata per necessità la questione di questi assegnamenti innanzi alla Commissione che, giusta l'articolo della legge relativa alle disponibilità ed alle aspettative, è stata creata, questa Commissione ha dovuto riconoscere che quest'assegnamento non era dato convenientemente, per la ragione che questi operai non avevano carattere d'impiegati, e non essendo sottoposti a ritenuta non potevano fruire dei benefizi della legge sulle disponibilità ed aspettative, legge che li avrebbe messi ancora al beneficio della continuazione dell'assegno per altri due anni. Quindi la Commissione fu d'avviso che dovesse immediatamente cessare, questo assegno.

A fronte di queste conclusioni io non ho potuto a meno di considerare che, se per una parte c'era la legge delle disponibilità ed aspettative, d'altra parte vi erano quelle considerazioni che hanno svolte gli onorevoli Fenzi e Mordini; considerazioni le quali hanno avuto effetto sull'animo mio in guisa che sono venuto a portarvi avanti il progetto di legge che l'onorevole Sanguinetti a sua volta trova troppo favorevole a questi sigarai, e degna di censura e della riprovazione della Camera.

Ora, signori, io credo che la Camera non possa in alcun modo, senza creare un precedente pericolosissimo, accettare il partito della Commissione. Dico di più; io credo che la Camera non può accettarlo senza commettere un'assoluta ingiustizia, imperocchè la giustizia, a nome della quale la Commissione e l'onorevole Mordini combattevano il progetto del Ministero, facendo vedere che questa concessione era una specie di contratto, io l'invoco alla mia volta per pregare la Camera a voler trattare tutti con egual peso e con eguale misura.

L'onorevole deputato Mordini chiedeva: e che faranno ora questi operai (di cui taluni sono ancora in fresca età) quando voi ritiriate loro questo assegnamento?

Ma io esclamerò pure alla mia volta: e che faranno quei tanti altri impiegati civili che per le strettezze delle nostre finanze noi abbiamo posto in disponibilità, e che dopo i due anni, ormai presso a spirare, rimarranno senza alcuna specie di assegno?

Creda pure l'onorevole Mordini che la miseria è molto più terribile, più dura, quando veste panni civili che non quando veste il saio (mi lasci pur dire) più rozzo, ma più fortunato dell'operaio.

Per le condizioni della finanza si fu nella dolorosa necessità di fare leggi, che riconosco anch'io coll'onorevole Capone essere leggi pur dure, imperocchè voi non avete per altra parte dimenticato che anche le imposte non sono mica meno dure per i contribuenti, e prima che si giunga al conguaglio la durezza delle imposte deve crescere e crescere d'assai!

Ora in questa condizione di cose vorrete voi, o signori, ammettere un principio, come quello che ha sta-

tuito la Commissione, principio che è per me una flagrante ed assoluta ingiustizia?

Non lo ammetterete di certo, imperocchè ecco a quali conseguenze si giungerebbe!

L'onorevole Sanguinetti ha già citato parecchi esempi; or io ne citerò uno solo. L'assegnamento ai sigarai di Firenze varia da 360 a 840 lire all'anno, poichè credo che la cifra pel *minimum* sia di 30 lire al mese e non di lire 40, come ha detto l'onorevole deputato Mordini.

Sarà dunque da 360 sino a 840 lire questo assegno.

Ora, sapete, o signori, qual assegnamento stabilisce pei soldati nella recente legge sulle pensioni, ed in cui ci è sembrato di essere stati larghissimi verso l'esercito? Verso questo esercito, cui in fine dei conti, noi dobbiamo tutto quello che siamo?

Ebbene queste pensioni hanno un minimo di 300 lire, e per aver tanto bisogna che il soldato abbia compiuto non so più quanti atti di eroismo.

Per arrivare a 415 lire sapete voi che cosa bisogna aver fatto? Bisogna nientemeno che aver lasciato dietro di sè sul campo di battaglia una gamba, un braccio, od un occhio! (*Sensazione*)

Finalmente la legge malgrado le strettezze delle finanze, ha voluto spingere la generosità fino alle lire 600: ma sapete che cosa deve aver fatto un soldato per ottenere lire 600 di pensione? Gli devono essere amputati due membri, deve aver perduto le due gambe, o le due braccia, od i due occhi. Ciò posto, io lascio la Camera giudice, se noi possiamo adottare la proposta che fa la Commissione, che sieno cioè mantenuti questi assegnamenti nella misura testè indicata.

Io non posso considerare questi assegnamenti altro che come assegnamenti di disponibilità, tanto è vero che quando questi operai avessero potuto esser richiamati in servizio, questi assegnamenti avrebbero cessato. Questi assegnamenti devono conformarsi alla legge comune; ma siccome questa legge comune non riconoscerebbe in questi sigarai la qualità d'impiegati, pare a me che ragioni di equità vogliano che si abbiano dei riguardi a coloro che sono più provetti in età.

Il temperamento che io vi ho proposto mi pare che da un lato faccia la sua parte a queste considerazioni generali di giustizia per tutti, e per altra parte non manchi di riguardi di equità verso questi sigarai.

Quindi malgrado l'opposizione che ha fatto sotto un altro punto di vista l'onorevole Sanguinetti, io lo raccomando all'approvazione della Camera. Imperocchè si dice in questo progetto, che coloro i quali hanno meno di quarant'anni non debbono continuare a fruire di questo assegnamento. Ora, se voi notate che questi assegnamenti si danno da quattro anni addietro, e che si riferiscono a persone, le quali quando lasciarono questa manifattura, avevano 36 o 37 anni, volete voi supporre che degli operai di 36 o 37 anni se ne siano proprio stati colle mani in mano per continuare in ozio la vita loro?

Mi si permetta di avere di questi operai un ben mi-

gliore concetto di quel che ne mostrino gli opposenti colle loro asserzioni.

Invece si propongono degli assegnamenti per coloro che sono in età superiore, e precisamente conformemente alla legge dell'aspettativa, cioè coloro che hanno una certa età devono avere la metà dell'assegnamento, coloro che ne hanno meno devono avere un terzo.

Del resto la questione qui non è di un poco più o di un poco meno, benchè in totale questi assegnamenti formano una somma certamente non dispregevole di 105 mila lire all'anno; ma è una questione di principio, sulla quale in modo alcuno io non posso trovarmi d'accordo colla Commissione.

BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al deputato Mordini.

Voci. La chiusura!

Altre voci. A domani!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, interrogo se è appoggiata.

Voci dal banco delle Commissioni. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

(È appoggiata.)

PANATTONI, relatore. E il relatore?

PRESIDENTE. Il relatore ha sempre riservata la parola.

TOSCANELLI. Domando la parola contro la chiusura.

Mi ha fatto molto specie di sentire che si mettesse ai voti la chiusura, poichè essa non è stata chiesta. (*Rumori*)

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. È stata chiesta da tutti i lati della Camera, non si possono dire cose che non sono.

TOSCANELLI. Non avrò ben sentito.

Faccio notare alla Camera che allorquando vi è stata una discussione, dopochè il ministro ha parlato lungamente ed ha combattuto tutti gli argomenti che si sono portati innanzi dai diversi oratori, non si è mai usato di chiudere la discussione, sebbene il relatore avesse la facoltà di parlare.

Io mi rammento che molte volte l'onorevole Mellana si è opposto a questo sistema. (*Rumori*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

TOSCANELLI. Quindi io credo che la Camera vorrà anche questa volta non chiudere la discussione dopo il discorso dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. La chiusura essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova la chiusura è ammessa.)

Prima che la seduta si sciolga, io debbo sottoporre agli onorevoli deputati alcune avvertenze relative alla prossima discussione sul riordinamento delle strade ferrate.

Anzitutto prego gli onorevoli deputati, i quali intendono di fare proposte, di farle passare al più presto possibile alla Presidenza onde possa trasmetterle alla Commissione.

TORNATA DEL 16 MARZO

In secondo luogo, farei loro un'altra preghiera. Naturalmente queste proposte verseranno altre sul complesso della legge, altre su questa o quella ferrovia, su questo o quel tronco, altre sugli articoli. Bisognerebbe che i proponenti avessero la bontà d'intitolare le loro proposte ad una di queste tre rubriche, annotando in margine la classificazione a cui, secondo l'intitolazione da me testè indicata, appartengono.

L'ultima osservazione è la seguente.

Io ho visto che vari deputati si sono iscritti *in merito* o, come sta scritto nel regolamento, *sopra*, nella discussione generale, presentando in pari tempo un emendamento di carattere affatto speciale. Evidentemente questo non è il *merito*, non è il *sopra*, e se taluno svolgesse il suo emendamento speciale nella discussione generale, ne verrebbe una confusione, una complicazione di discorso inestricabile.

Io pregherei quindi gli onorevoli deputati che si sono iscritti *in merito*, di ritenere che non altrimenti questa iscrizione sarà tenuta valida dal presidente, se non in quanto la proposta che avessero presentata immuti il sistema della legge; giacchè, se tale non fosse il suo carattere, lo svolgimento ne debbe secondo il regolamento essere rimandato agli articoli, e così a quell'articolo del progetto, a cui più particolarmente si riferisce.

TORRIGIANI. Domando la parola.

Io bramo vivamente di uniformarmi al desiderio espresso dal nostro presidente, ma faccio riflettere che vi può essere un emendamento il quale si riferisca anche ad un solo articolo della legge, il quale possa benissimo avere più influenza sul sistema generale della legge.

PRESIDENTE. Se è così sta bene, il presidente lo apprezzerà.

TORRIGIANI. Mi perdoni il signor presidente, parmi che egli non possa essere il solo giudice della portata di un emendamento. È necessario che la Camera si pronunzi.

(Molti deputati scendono nell'emiciclo.)

PRESIDENTE. Egli è inteso che il presidente, ove il proponente non vi consenta, debba interrogarne la Camera.

CAPONE. Io pregherei l'onorevole presidente a voler rimandare la discussione che si è aperta su questo incidente a domani, perchè se l'avvertanza si fosse fatta prima dell'iscrizione non vi sarebbe nulla da osservare, ma oggi che l'iscrizione è fatta, è necessario che ciascuno sappia se la sua iscrizione già presa si mantiene o no nel luogo, nel quale si trova. (Interruzioni)

PRESIDENTE. Io debbo supporre che ciascun deputato conosca il regolamento; io non feci altro che ripetere quello che sta nel regolamento, quindi prego l'onorevole deputato Capone ad avvertire che la sua osservazione non ha fondamento.

Del resto ben comprende la Camera, come qui non vi sia nulla a deliberare; sono avvertenze che sulle tracce del regolamento è debito mio di sottoporre

alla Camera, onde la gravissima discussione, a cui dobbiamo por mano, riesca il più che sia possibile ordinata.

(Il deputato Leopardi pronunzia qualche parola in mezzo ai rumori.)

PRESIDENTE. Mi pare che l'osservazione del deputato Leopardi conferma le mie parole.

Io dissi che innanzi tutto si farà la discussione generale: la discussione generale necessariamente deve versare sulla generalità delle leggi, sul complesso.

Quindi coloro i quali sono iscritti nella discussione generale possono parlare *contro*, *sopra* ed *in favore*.

Chi è che parla *sopra*? È detto nel regolamento: colui che propone un emendamento il quale immuti il sistema della legge.

Non cerchiamo quindi se la legge abbia più o meno unità nelle singole sue parti; se sia informata ad uno o più concetti; egli è certo che ogni legge è fondata ad un sistema, e che secondo il regolamento quegli solo può essere iscritto *sopra* che proponga un emendamento il quale essenzialmente ne lo immuti.

Quanto all'osservazione poi giustamente fatta dall'onorevole Leopardi, che questa legge abbracci più ferrovie, più tronchi e simili, ciò appunto conferma l'opportunità dell'altra mia avvertenza, che, cioè, vogliamo compiacersi gli onorevoli deputati i quali presentano proposte che si riferiscano a questa o quella ferrovia, a questo o quel tronco, di volerlo indicare.

Quindi mi pare di essermi spiegato abbastanza chiaro: la Camera altronde deve ben comprendere, che queste mie avvertenze, calcate affatto sul regolamento, hanno l'indispensabile scopo di indirizzare la discussione; poichè l'esperienza mi ha insegnato che, onde progredire senza incagli in discussioni di siffatta maniera, è bene l'intendersi chiaramente a tempo; si evitano per tal modo incidenti altrettanto nocivi al buon andamento e all'ordine della discussione, quanto spiacevoli.

PISANELLI. Io trovo troppo giuste le osservazioni dell'onorevole presidente, ma oltre a quello che venne osservato dall'onorevole Torrigiani, io mi sento il debito di fare sottoporre alla considerazione della Presidenza quanto sono per dire.

Può accadere che qualche deputato proponga anche come emendamento la mutazione di una parola in un articolo, può altresì accadere che un tale emendamento si rannodi al sistema generale della legge.

Quindi, se il presidente, perchè l'emendamento si riferisce ad un articolo, non volesse accordargli la parola *in merito*, credo che avrebbe una fallace guida in questo nudo apprezzamento, nel quale non interverrebbe il concetto che si fa il deputato del suo emendamento, nè le relazioni che scorge tra quest'emendamento ed il sistema generale del proposto disegno di legge.

PRESIDENTE. Queste osservazioni stanno bene. Allo spirito delle medesime dee conformarsi la condotta del presidente, ed io non me ne allontanerò. Nel dichiarare il modo, col quale intendo apprezzar le proposte che si

fanno, ho inteso riferirmi all'articolo 22 del regolamento dov'è detto:

« La parola *sopra* è esclusivamente riservata agli oratori che facendosi inscrivere, avranno deposto un emendamento che varii sostanzialmente il sistema della legge. »

« Quando il presidente crede che tale non sia il carattere dell'emendamento, propone alla Camera di rimandare lo svolgimento al voto degli articoli. »

È unicamente sotto questo punto di vista che ho accennato che il presidente può avere in proposito una sua opinione.

Mi pare che siamo tutti intesi.

La tornata è chiusa alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Interpellanza del deputato Sineo al ministro di grazia e giustizia intorno ad un decreto reale, e a due circolari delli 6 e 8 corrente relativi a provvedimenti della Corte di Roma;

3° Seguito della discussione del progetto di legge sull'assegno ai sigarai licenziati dalla manifattura di Firenze;

Discussione dei progetti di legge:

3° Spesa sul bilancio della pubblica istruzione 1864 per la scuola e l'istituto tecnico di Milano;

4° Ordinamento del museo industriale di Torino;

5° Pensioni da accordarsi ai danneggiati politici del 1820-1821;

6° Maggiori e nuove spese sui bilanci 1860-61-62;

7° Lavori straordinari di difesa e di navigazione a fiumi e laghi;

8° Disposizioni intorno ai compromessi politici militari;

9° Spesa sul bilancio 1865 dei lavori pubblici per la collocazione di due nuovi fili telegrafici da Torino a Firenze; da Torino, Firenze a Napoli;

10. Acquisto di un'officina per costruzione di canne da fucile in Gardone — Spesa sul bilancio 1864 della guerra;

11. Armamento dell'esercito — Trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile nel capitolo 61 del bilancio 1864 della guerra;

12. Estensione agli ufiziali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione;

13. Pagamento di debiti della Casa borbonica — Spesa sul bilancio del Ministero delle finanze;

14. Spese sui bilanci 1865-1866 per opere straordinarie a ponti e strade;

15. Spesa per l'impianto dell'officina per la fabbricazione delle marche da bollo e dei francoboli postali;

16. Trasporto all'esercizio 1865 degli assegni inscritti nei bilanci 1861-62-63 della guerra per l'armamento della guardia nazionale;

17. Disposizioni forestali per le provincie di Perugia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino;

18. Riordinamento e ampliamento delle reti ferroviarie del regno;

19. Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali; riordinamento dell'asse ecclesiastico.